REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 27 Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Anno 37 6 marzo 2006 N. 35

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. 235 del 27/2/2006: Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2006/2007 (Ob. 3)
- n. 236 del 27/2/2006: Attuazione delle norme sull'apprendistato di cui alla L.R. 1 agosto 2005, n. 17
- n. 237 del 27/2/2006: Disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti, la validazione dell'offerta formativa e l'approvazione di un Catalogo regionale relativo all'offerta
- n. 239 del 27/2/2006: Proroga dei termini previsti nella deliberazione di G.R. n. 294 del 10/2/2005 "Invito a presentare progetti di alta formazione in apprendistato in attuazione del Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Emilia-Romagna

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

Chiusura attività corsuali programmazione Fondo Sociale Europeo 2000-2006 Ob. 3

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2006, n. 235

Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2006/2007 (Ob. 3)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la decisione della Commissione Europea n. C/1120 del 18/7/2000 che approva il Quadro Comunitario di Sostegno (in seguito denominato QCS) Ob. 3 Regioni centro nord per il periodo 2000/2006;
- la decisione della Commissione Europea n. C/1963 del 25/5/2004 che modifica la decisione C(2000) 2066 del 21/9/2000 recante approvazione del Programma Operativo Regione Emilia-Romagna per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'Ob. 3 in Italia;
- il Regolamento (CE) n. 1159/00 della Commissione Europea relativo alle azioni informative e pubblicitarie e cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 68/01 della Commissione Europea del 12/1/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella GUCE, serie L n. 10 del 13/1/2001 e successive modifiche di cui ai Regolamenti (CE) n. 363/2004 e n. 364/2004;
- il Regolamento (CE) n. 69/01 della Commissione Europea del 12/1/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis", pubblicato nella GUCE, serie L n. 10 del 13/1/2001;
- la deliberazione del CIPE del 5/11/1999, n. 174 con la quale si approva il quadro finanziario programmatico 2000-2006 per quanto riguarda il contributo nazionale;
- le "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro biennio 2005/2006 (proposta della Giunta regionale in data 6 ottobre 2004, n. 1948)" approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 612 del 26/10/2004;
- la L.R. 40/01, recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6/7/1977, n. 31 e 27/3/1972, n. 4";
- la L.R. 43/01, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- Ia L.R. 12/03 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
- Îa L.R. 17/05 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- la L.R. 21/05 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e Bilancio pluriennale 2006-2008";

viste inoltre le proprie deliberazioni:

- 1263/04 "Approvazione disposizioni attuative del Capo II, Sezione III finanziamento delle attività e sistema informativo della L.R. 12/03";
- 539/00 "Approvazione direttive regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione 2000/2006" nonché la determinazione del Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro 8125/00 e la determinazione del Responsabile del Servizio Gestione diretta delle attività della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro 12602/01;
- 42/04 "Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 2000/2006 Programma Operativo Regione Emilia-Romagna Revisione per riprogrammazione di metà periodo";

- 1087/04 "Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 2000/2006 Approvazione del complemento di programmazione a seguito della revisione di metà periodo";
- 177/03 recante "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e successive integrazioni;
- 447/03 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- 1265/04 recante "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito dei Regolamenti (CE) n. 363/2004 e n. 364/2004";
- 778/04 "Approvazione elenco degli organismi accreditati secondo la normativa prevista dalla deliberazione di Giunta n. 177 del 10/2/2003 e successive integrazioni" e successive modificazioni e integrazioni di cui alle proprie deliberazioni 849/04, 1001/04, 1110/04, 1151/04 e 1410/04, 2221/04, 264/05, 652/05, 737/05, 979/05, 1259/05, 43/06 e 76/06;
- 2212/04 "Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 I provvedimento";
- 265/05 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie d'azione di cui alla delibera di G.R. 177/03";
- 788/05 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R. 2212/04 e 265/05 – II provvedimento";
- 1476/05 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi – III provvedimento";

vista altresì la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 7/2/2006 recante: "Approvazione del Programma 2006/2008 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (art. 3, comma 2, L.R. 5/04), (proposta della Giunta regionale in data 21/11/2005, n. 1858);

considerato in particolare l'ambito di competenze assegnato, dagli indirizzi regionali succitati, alla Regione e alle Province in merito all'integrazione dei sistemi del lavoro, della formazione e dell'istruzione;

tenuto conto che alla Regione compete il ruolo di indirizzo, promozione, programmazione generale, sulla base di un ampio coinvolgimento delle Province e dei partner economici e sociali, di coordinamento, di monitoraggio, di controllo e valutazione dell'intero sistema e di anticipazione e sperimentazione di linee e modelli di intervento innovativi;

ritenuto pertanto necessario focalizzare gli interventi per il periodo 2006/2007 ad azioni connesse agli ambiti propri di programmazione regionale;

preso atto di quanto contenuto nel "Documento di politica economico-finanziaria 2006/2010" (di seguito denominato DPEF);

ritenuto, con il presente atto, di dare attuazione alle aree di sviluppo strategico della Regione Emilia-Romagna cofinanziabili dal FSE espresse nel DPEF sopra menzionato, più specificatamente a quanto previsto all'interno delle linee prioritarie d'azione in esso contenute, di seguito riportate:

- linea prioritaria "Welfare", in particolare i punti 4.1.3. il contrasto alla povertà e al rischio di esclusione sociale, da attuare mediante strumenti che si sviluppano in diversi ambiti: garantendo a tutti il diritto a proseguire negli studi, con politiche attive del lavoro e della formazione che puntano a rafforzare le competenze dei soggetti più a rischio di esclusione sociale, lavorativa e quindi potenzialmente di povertà;
 - 4.1.3.2. Area dell'istruzione, formazione e lavoro, con interventi mirati al sostegno dell'integrazione scolastica dei ragazzi appartenenti alle fasce meno abbienti, finanziamento di percorsi formativi mirati al reingresso nel mondo del lavoro, nonché al sostegno all'inserimento lavorativo di immigrati, disabili, persone in disagio sociale, donne adulte e giovani in cerca di prima occupazione con titoli di studio deboli, alla crescita delle competenze delle lavoratrici straniere addette alla cura delle persone, predisposizione di strumenti

per favorire la conciliazione fra tempi di lavoro e tempi di cura rivolti a persone a rischio per carichi di cura;

4.2.2. Il sapere e formazione superiore come leva per l'innovazione e lo sviluppo, da attuare mediante l'individuazione degli ambiti su cui attivare e incentivare l'alta formazione specialistica collegati a settori produttivi strategici del territorio della nostra regione, con l'erogazione di voucher per l'accesso individuale a master integrati con la formazione professionale, volti alla promozione dello svioccupazionale nel settore della dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, il sostegno ai processi di formazione professionale e di educazione permanente che valorizzino l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la promozione di interventi diretti a rendere disponibili alle imprese strumenti di supporto consulenziale ai processi d'innovazione e di adattabilità nell'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi, nonché di riconversione e riposizionamento sui mercati, contributi alla promozione dell'innovazione e al consolidamento dell'imprenditorialità innovativa;

dato atto:

- del "Patto per la qualità dello sviluppo, la competitività, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale in Emilia-Romagna" siglato in data 18/2/2004 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria imprenditoriale e sindacale;
- del Protocollo d'intesa in materia di immigrazione straniera sottoscritto in data 18/12/2001 dalla Regione Emilia-Romagna, dagli Enti locali, dalle Parti sociali e dal forum del Terzo settore:
- dell'Accordo regionale in materia di azioni formative di supporto e di tutoraggio ad assistenti familiari a domicilio regolarizzate a seguito dell'attuazione della Legge 189/02 sottoscritto in data 28/4/2003 dalla Regione Emilia-Romagna con CGIL, CISL e UIL;
- delle valutazioni emerse dal gruppo di lavoro interassessorile costituito con determina del Direttore generale 4180/01 e successiva integrazione 16508/03 a supporto della programmazione del Fondo Sociale Europeo;

valutato pertanto opportuno approvare l'"Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2006/2007 (Obiettivo 3)" Allegato A), comprendente la Parte I "Interventi da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2006/2007 Obiettivo 3 – Assi, Misure e Azioni finanziabili" e la Parte II "Piano finanziario", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

tenuto conto che i progetti dovranno essere formulati ed inviati secondo le modalità e nei termini riportati nel succitato Allegato A) Parte I;

dato atto:

- che la valutazione dei progetti, di cui al succitato Allegato A), comprendente le Parti I e II, verrà effettuata da un Nucleo di valutazione interno all'Assessorato Lavoro, Formazione, Scuola e Università che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro";
- che il Nucleo di valutazione è supportato dalla valutazione ex ante dei progetti curata da Ervet SpA Bologna, in attuazione della determinazione del Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro 7576/03, effettuata in base ai criteri di valutazione e per i progetti che sono in possesso dei requisiti formali di ammissibilità definiti nel presente atto. In base agli elaborati del suddetto soggetto, il Nucleo di valutazione regionale procede alla selezione dei progetti tenendo conto altresì del grado di sovrapposizione degli stessi sul medesimo territorio, della distribuzione dei progetti rispetto ai vari settori produttivi e dei servizi ed altri determinanti fattori quali, ad esempio, la continuità rispetto agli interventi che hanno prodotto esiti positivi e impatto sul sistema, il consolidamento delle buone prassi, la messa a sistema delle sperimentazioni, l'innovatività dei progetti;

considerato che al termine delle istruttorie relative ai progetti pervenuti, verranno redatte delle graduatorie di progetti per Assi, in ordine di punteggio conseguito, che consentiranno di finanziare le attività in esse comprese sulla base delle disponibilità finanziarie e delle priorità programmatiche regionali, fatta eccezione per le Misure e le Azioni indicate nell'articolo 11 della Parte I dell'Allegato A) sopra citato;

dato atto che i progetti candidati sulle Azioni troveranno copertura come esplicitato nella Parte II del medesimo Allegato:

- nell'ambito del Programma Operativo Ob. 3 FSE 2000/2006 per un importo di Euro 30.700.000,00;
 nell'ambito del Capitolo n. 75572 "Incentivi al reimpiego di
- nell'ambito del Capitolo n. 75572 "Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa (art. 20, Legge 7 agosto 1997, n. 266). Mezzi statali." per un importo di Euro 89.738,00;
 nell'ambito del Capitolo n. 76552 "Fondo regionale per
- nell'ambito del Capitolo n. 76552 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinarsi ai programmi di inserimento lavorativo, dei relativi servizi ed azioni di assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi (art. 13, L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 e art. 14, Legge 12 marzo 1999, n. 68 e art. 19 della L.R. 1 Agosto 2005, n. 17)" per un importo di Euro 200.000,00;

sentito il parere degli organismi di cui alla L.R. 12/03 e precisamente del Comitato di coordinamento interistituzionale e della Commissione regionale tripartita in ordine alla linee propedeutiche per la progettazione FSE in data 10 febbraio 2006;

dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare l' "Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2006/2007 (Obiettivo 3)" di cui all'Allegato A), comprendente la Parte I "Interventi da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2006/2007 – Obiettivo 3 – Assi, Misure e Azioni finanziabili"; la Parte II "Piano finanziario", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto:

- che per la valutazione dei progetti ci si avvarrà del Nucleo di valutazione regionale che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro" supportato dalla pre-istruttoria tecnica e valutazione, curata da Ervet SpA Bologna, in attuazione della determinazione del Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, 7576/03;
- che le istruttorie di cui alla Parte I dell'Allegato A) si concluderanno con la redazione di graduatorie di progetti per assi e misure, fatta eccezione per le Misure e le Azioni indicate nell'articolo 11 della Parte I del medesimo allegato;
- che all'approvazione delle suddette graduatorie e agli impegni di spesa e alla definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti si provvederà con propria deliberazione ai sensi della L.R. 40/01 e della deliberazione 447/03, in coerenza con le direttive regionali vigenti in materia di formazione professionale in premessa citate;
- che l'ÎVA eventualmente esibita non è ammissibile a finanziamento:

3) di stabilire che:

- per il rilascio di una certificazione di competenze o di qualifica i progetti formativi dovranno obbligatoriamente fare riferimento alle unità di competenza professionale delle qualifiche del Repertorio regionale di cui alle proprie delibere in materia, citate in premessa;
- ogni attività non corrispondente ai requisiti di cui al punto precedente potrà rilasciare un attestato di frequenza;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato A) Parte I e Parte II nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A)

Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2006/2007 (Obiettivo 3)

Premessa

Il presente "Invito" fa riferimento:

- al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- al Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- al Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 approvato dalla Commissione Europea il 18/7/2000;
- al Programma Operativo Ob. 3 FSE della Regione Emilia-Romagna approvato dalla Commissione Europea il 25/5/2004;
- al Complemento di Programmazione Ob. 3 della Regione Emilia-Romagna di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1087 del 7/6/2004;
- alle "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro biennio 2005/2006 (proposta della Giunta regionale in data 6 ottobre 2004, n. 1948)" approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 612 del 26/10/2004;
- alla deliberazione della Giunta regionale n. 1263 del 28 giugno 2004, "Approvazione disposizioni attuative del Capo II, Sezione III finanziamento delle attività e sistema informativo della L.R. 12/03";
- alle direttive regionali stralcio per l'avvio della nuova programmazione 2000/2006 approvate con la deliberazione della Giunta regionale 539/00, nonché alle modalità di liquidazione/erogazione dei contributi;
- alle direttive stralcio per l'avvio della nuova programmazione 2000/2006 e successive modificazioni/integrazioni, approvate con la determinazione del Direttore generale Formazione Professionale e Lavoro 8125/00;
- alle direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 177/03;
- alle deliberazioni:
 - 2212/04 "Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della LR 30 giugno 2003, n. 12 I provvedimento";
 - 265/05 "Approvazione degli standard dell' offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie d'azione di cui alla delibera di G.R. 177/03";
 - 788/05 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di GR 2212/04 e 265/05 II provvedimento";
 - 1476/05 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi III provvedimento".

PARTE I)

Interventi da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2006/2007 – Obiettivo 3

ASSI, MISURE E AZIONI FINANZIABILI

Art. 1 Finalità generali

Il presente avviso finanzia, su più Assi e Misure del POR – Ob. 3 che saranno di seguito specificate, interventi volti a conseguire:

la stretta coerenza con quanto definito nel POR e nel Complemento di programmazione – nella loro versione riprogrammata – in termini di conseguimento delle priorità e sulla

base di una valutazione delle azioni già promosse in passato e dei risultati ad oggi conseguiti;

- il collegamento alle scelte programmatiche fissate nella L.R. 12/03 e L.R. 17/05, negli Îndirizzi regionali per il biennio 2005-2006 e nel DPEF 2006-2010 in termini di priorità sia trasversali sia di quelle individuate per il sistema regionale della formazione e del lavoro. Un ulteriore criterio per la delimitazione delle azioni è stato dunque quello di selezionare queste ultime all'interno degli ambiti prioritari di intervento definiti in sede di Indirizzi programmatici. Le azioni proposte perseguono i due obiettivi trasversali dell'aumento dei tassi di occupazione femminile e di quelli dei lavoratori anziani. Sempre con riferimento alla programmazione regionale e alla sua coerenza con il POR, le priorità sui temi delle pari opportunità, della società dell'informazione e dello sviluppo locale sono assunte nel bando con la duplice modalità di azioni finalizzate ad una specifica priorità (in particolare per le pari opportunità) e di criteri da adottare nella fase di selezione dei progetti;
- la differenziazione degli obiettivi e dei contenuti dell'iniziativa regionale rispetto a quella provinciale, in coerenza con il nuovo Titolo V della Costituzione e in applicazione con quanto stabilito nelle L.R. 12/03 e 17/05 nonchè negli Indirizzi regionali vigenti in materia. Questo orientamento, che ha contraddistinto anche la programmazione attuativa delle precedenti annualità, ha portato a sviluppare l'intervento regionale sulle azioni di propria competenza, e a spostare l'asse degli interventi dalla sperimentazione e messa a regime di dispositivi alla progettazione di nuovi modelli di intervento, sia nel campo delle specifiche politiche di interesse regionale sia per ciò che attiene ai soggetti deputati alla loro realizzazione.

Art. 2 Priorità trasversali e di misura

I progetti, ai fini della valutazione, dovranno tenere conto delle linee prioritarie trasversali contenute nel POR – Ob.3 Regione Emilia-Romagna, ovvero in particolare:

- promozione delle pari opportunità fra uomo e donna. In particolare, nel pieno accoglimento dell'ottica di integrazione degli obiettivi di pari opportunità in tutti gli interventi da realizzarsi nell'ambito delle politiche attive del lavoro. Tutte le Azioni dovranno esplicitare il loro impatto potenziale rispetto al genere e la ricaduta attesa sull'universo femminile in termini di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle donne;
- promozione della "Società dell'informazione", sia nel senso dell'utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali per l'erogazione di attività, sia intesa come settore di riferimento nell'ambito del quale promuovere attività formative e di inserimento/reinserimento lavorativo.

Nei successivi articoli, oltre alla specifica declinazione per misura delle priorità trasversali, vengono indicate ed esplicitate le ulteriori priorità valide per ciascuna misura.

> Art. 3 Azioni finanziabili

ASSE A

Misura A.1

Azione 1

Manutenzione, aggiornamento e gestione del sito web www.atipici.net.

La scelta istituzionale di individuare il sito: www.atipici.net come punto di riferimento per le informazioni sui servizi attivati, e le iniziative in atto, erogazione incentivi pubblici, formazione, ed altro, motiva la necessità di avere sempre le informazioni aggiornate.

Le attività da prevedere sono le seguenti:

- manutenzione, aggiornamento e gestione dei servizi presenti nel sito web: www.atipici.net;
- sviluppo del servizio di consulenza on line, rivolto agli utenti, in collaborazione con i Centri per l'impiego.

(Importo max Euro 200.000,00).

Azione 2

Supporto tecnico all'Amministrazione regionale nella definizione delle linee di programmazione e di indirizzo, in particolare per le politiche del lavoro in attuazione della L.R. 17/05 e confronto, diffusione, dei risultati a tutto il sistema regionale di formazione professionale, e agli organismi di collaborazione interistituzionali e di concertazione sociale.

(Importo max Euro 100.000,00).

Misura A.2

Azione 1

Azioni integrate finalizzate all'outplacement e al reinserimento lavorativo dei disoccupati e dei lavoratori in CIG straordinaria e contratti di solidarietà.

L'obiettivo è quello di realizzare pacchetti personalizzati per il rientro al lavoro, anche a fronte di emergenze occupazionali, composti da: analisi delle competenze, attività di orientamento, pre-selezione, formazione, stage, supporto alla ricerca autonoma di lavoro, consulenza per la costruzione di business plan individuali e collettivi, ecc.

Sono ammissibili anche progetti promossi dagli enti bilaterali relativi a settori interessati da processi di riorganizzazione produttiva e conseguenti sospensioni dell'attività lavorativa

L'azione sarà realizzata secondo modalità just in time.

ASSE B

Misura B.1

Azione 1

Sostegno all'offerta che opera su bacini di utenza di livello nazionale, sovra-regionale o regionale, tramite il finanziamento di interventi integrati, di formazione, work experiences, tirocini, ecc. volti a particolari categorie svantaggiate (handicap fisici e mentali medio-gravi e gravi, tossicodipendenti in fase di recupero, problemi di dipendenza di altra natura, ecc.).

Azione 2

Azioni a sostegno dell'integrazione delle persone condannate in coerenza con il Protocollo d'intesa vigente tra Regione Emilia-Romagna e Ministero di Grazia e Giustizia. Si richiedono interventi di:

- qualificazione degli interventi di istruzione e formazione all'interno degli istituti penitenziari;
- sostegno all'integrazione lavorativa di condannati/e in esecuzione penale esterna ed interna al carcere in possesso di idonei requisiti giuridici;
- sostegno al lavoro di rete di operatori dell'ambito penitenziario e operatori dei servizi socio-sanitari che si occupano del reinserimento sociale e lavorativo e condannati/e in esecuzione penale esterna ed interna al carcere con particolare riguardo alle persone con problemi di tossicodipendenza.

Azione 3

Implementazione e consolidamento di un sistema integrato di servizi e di azioni a supporto dell'inserimento lavorativo di persone immigrate.

In continuità con le sperimentazioni regionali realizzate negli ultimi anni, l'obiettivo è quello di trasferire le azioni individuate come buone pratiche nei diversi territori provinciali.

L'intervento, rivolto ai lavoratori titolari di permesso di

soggiorno, si articola attraverso le seguenti azioni integrate:

- azioni di accompagnamento e supporto all'inserimento lavorativo e sul lavoro, integrate con percorsi formativi personalizzati;
- collegamento con il sistema integrato degli interventi e dei servizi previsto nei Piani di zona che si occupa della accoglienza e delle politiche di integrazione inter-culturale;
- formazione e qualificazione delle competenze anche in un'ottica di conversione dei titoli di studio non riconosciuti dai nostri ordinamenti in crediti formativi e relativa certificazione di competenza;
- supporto ai servizi per l'impiego, alle imprese, ai lavoratori, alle parti sociali in merito ai percorsi di integrazione sociale, formativa e lavorativa degli immigrati;
- azioni sperimentali di supporto all'avvio di cooperative ed imprese sociali promosse dagli immigrati;
- azioni formative, di supporto e di tutoraggio ad assistenti familiari a domicilio regolarizzati a seguito dell'attuazione della Legge 189/02 e all'accordo regionale siglato in data 28/4/2003 con CGIL, CISL e UIL.

Azione 4

Interventi volti a favorire l'inclusione sociale e lavorativa di persone in situazione di povertà estrema e a grave rischio di esclusione sociale.

Si richiedono interventi di:

- formazione a sostegno di percorsi di inclusione sociale e lavorativa;
- servizi di supporto all'integrazione;
- formazione di operatori della formazione, Enti locali e del privato sociale che operino con questo target di utenza, al fine di aumentarne le competenze necessarie per approcciare le specifiche problematiche e fornire strumenti adeguati a supportare la crescita dell'autonomia dei soggetti sui quali operano.

Azione 5

Interventi sperimentali di aggiornamento e "formazione specifica" destinati ad educatori dei servizi di strada.

ASSE C

Misura C1

Azione 1

Progettazione, implementazione, diffusione di buone prassi, compresi percorsi formativi sperimentali in attuazione della L.R. 12/03, e consolidamento di iniziative a sostegno della qualificazione degli operatori nei settori interessati da interventi legislativi innovativi e da programmi finalizzati in particolare allo sviluppo di attività e produzioni eco-compatibili, eco-efficienti, sviluppo sostenibile e valorizzazione del paesaggio.

Azione 2

Interventi di sostegno finalizzati alla valorizzazione della tradizione gastronomica e dei prodotti tipici dei territori emilia-no-romagnoli.

Azione 3

Supporto tecnico e metodologico all'Amministrazione regionale nella prima fase di negoziato e programmazione inerenti il FSE per il periodo 2007-2013, e per lo sviluppo di relazioni e scambi con le Regioni dei Paesi nuovi entrati nell'Unione Europea e di quelli in fase di preadesione. Per quest'ultima linea di attività dovrà essere prevista anche la messa a disposizione di un esperto senior (part-time presso l'Amministrazione regionale) per 12 mesi e diffusione dei risultati a tutto il sistema regionale di formazione professionale.

(Importo max Euro 200.000,00).

Azione 4

Percorsi di formazione formatori rivolti agli enti accreditati dalla Regione Emilia-Romagna finalizzati alla diffusione ed implementazione del modello di valutazione di efficacia ex-post relativo alle attività cofinanziate dal FSE.

(Importo max Euro 180.000,00).

Misura C4

Azione 1

Rafforzamento delle politiche di sicurezza.

L'obiettivo è quello di sostenere le politiche regionali nel campo della sicurezza attraverso azioni di sensibilizzazione, comunicazione e formazione nei seguenti ambiti:

- sicurezza nelle strade (l'attività formativa e di sensibilizzazione dovrà essere rivolta in particolare a docenti dell'istruzione e della formazione, a genitori, a docenti delle scuole guida e agli utenti della strada). I progetti dovranno essere coerenti con gli obiettivi e le metodologie di lavoro già attuate dalla Regione Emilia-Romagna in materia di sicurezza stradale;
- sicurezza nei luoghi di lavoro (in particolare nel settore edile) anche per l'accoglienza dei lavoratori di cui alla Legge
 68/99 (l'attività dovrà essere rivolta alla formazione per docenti e studenti della scuola superiore e della formazione
 professionale, per lavoratori, ecc.);
- sicurezza alimentare ed educazione alla salute. Dovrà essere prevista attività di formazione di insegnanti e formatori nel settore dell'educazione alimentare, ed in particolare sui seguenti argomenti di base: rapporto tra agricoltura, alimentazione e territorio; modalità di produzione e conseguenze sull'ambiente; trasformazione, conservazione, distribuzione, commercializzazione dei prodotti agro-alimentari; educazione al gusto. In questo ambito le attività formative dovranno svolgersi in coerenza con le azioni previste nel progetto regionale "fattorie didattiche", finalizzato a promuovere programmi di educazione ambientale ed alimentare, a favorire la conoscenza dell'alimentazione e dei prodotti agro-alimentari emiliano-romagnoli, a creare interesse per l'ambiente e l'attività agricola, con particolare riferimento ad attività rivolte agli allievi della scuola secondaria di primo grado, mirate a far conoscere le professioni legate alla terra ed ad aiutarli a superare i luoghi comuni e le barriere concettuali, anche di genere, con i quali i ragazzi rappresentano l'ambiente rurale.

Azione 2

Interventi sperimentali di formazione e aggiornamento per i volontari che operano nei diversi ambiti della protezione civile e di operatori della cooperazione decentrata.

ASSE D

Misura D1

Azione 1

Azioni finalizzate all'aumento del tasso di attività dei lavoratori adulti tramite l'aggiornamento e manutenzione delle competenze dei lavoratori di età superiore a 45 anni, e il trasferimento di competenze dai lavoratori esperti ai giovani neo-assunti

L'azione è finalizzata ad aumentare il tasso di attività dei lavoratori adulti attraverso due tipologie interventi:

- il sostegno di percorsi formativi mirati ed individualizzati con l'obiettivo di salvaguardare la posizione lavorativa all'interno dell'impresa ed il ruolo nel processo produttivo aziendale;
- la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita in azienda da parte dei lavoratori con maggiore anzianità, anche tramite il trasferimento di saperi informali e competenze

acquisibili on the job per accompagnare l'inserimento lavorativo dei giovani neo-assunti. In questo ambito le attività da realizzare dovranno prevedere un percorso di affiancamento, oltre che di formazione, dei neo-assunti centrato sul ruolo attivo del lavoratore esperto come figura chiave del processo di apprendimento.

Azione 2

Interventi formativi e di sistema, e messa in campo di strumenti a sostegno dell'innovazione, della competitività, dell'internazionalizzazione e dello sviluppo delle imprese, in particolare di quelle localizzate nei distretti industriali, nei programmi d'area della Regione, nei settori interessati da profonde trasformazioni organizzative e produttive, quali ad esempio l'agricoltura, ecc. Tali interventi dovranno coinvolgere destinatari non finanziabili dai Fondi paritetici interprofessionali.

Azione 3

Finanziamento di servizi per le imprese emiliano-romagnole.

L'azione è finalizzata alla realizzazione di servizi di consulenza a favore delle imprese localizzate nel territorio regionale, tramite il finanziamento di progetti promossi dalle associazioni di categoria e realizzate da strutture accreditate o da loro società di servizio che possono prevedere anche la concessione di voucher per l'acquisizione di tali servizi da parte delle imprese o l'erogazione diretta del servizio. Non sono ammesse attività di formazione professionale.

Azione 4

Implementazione di modelli di diffusione della cultura tecnica, del lavoro, di nuove tecnologie, dell'impresa, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie comunicative anche in un'ottica di genere.

Azione 5

Azione di sostegno, anche attraverso assegni di ricerca, allo sviluppo e alla pratica dell'innovazione manageriale trasferendo nei processi aziendali nuovi modelli e strumenti organizzativi avanzati che favoriscano prioritariamente l'eccellenza gestionale delle micro e PMI.

Azione 6

Azioni di sostegno alle imprese, o reti di imprese, per l'attivazione di iniziative inerenti il tema della responsabilità sociale con particolare riguardo alla certificazione in conformità alla norma SA 8000:2001.

Azione 7

Attività di formazione mirata e azioni integrate a sostegno di lavoratrici/lavoratori "atipiche/ci" a elevato rischio di precarizzazione, prevedendo prioritariamente l'erogazione di voucher formativi e di servizio (prestazioni consulenziali, strumenti volti a promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro, ecc.). Non sono, comunque, ammissibili indagini e ricerche relative alle tipologie contrattuali sopra citate.

Misura D2

Azione 1

Azione di supporto e accompagnamento al processo di innovazione e cambiamento organizzativo nell'Ente Regione Emilia-Romagna. Tale azione dovrà possedere le caratteristiche di una buona pratica da trasferire, con i necessari adeguamenti, in altre pubbliche Amministrazioni della regione. Un focus specifico dovrà essere dedicato alla formazione di personale delle pubbliche Amministrazioni della regione Emilia-Romagna all'uso di modalità telematiche per l'acquisto di beni e servizi.

(Importo max Euro 200.000,00).

ASSE E

Misura E1

Azione 1

Percorsi integrati di inserimento lavorativo per donne adulte, donne inserite in percorsi di protezione sociale e in accoglienza ai sensi dell'art. 18 ex DLgs 286/98, donne che hanno subito violenza, fisica, sessuale, psicologica e/o di costrizione economica. Percorsi di formazione per le operatrici e volontarie dei centri antiviolenza. I progetti dovranno fare riferimento preciso ad uno dei target indicati.

Azione 2

Sostegno all'inserimento lavorativo delle donne e ai percorsi di carriera, in particolare attraverso azioni di promozione e rafforzamento dell'imprenditoria femminile e del lavoro autonomo delle donne.

Azioni, inoltre, di sostegno alla creazione di impresa di donne e al trasferimento tecnologico, anche mediante l'erogazione di "assegni di ricerca".

Non sono ammesse attività di ricerca ma azioni, anche sperimentali, rivolte alle persone.

Azione 3

Costruzione di una rete per il sostegno ai bisogni di conciliazione delle donne occupate, in cerca di occupazione, in formazione.

Le attività da prevedere sono le seguenti:

- definizione, a partire dalle esperienze sperimentali già condotte, e consolidamento della rete dei servizi/sportelli (Sportelli donna, Centri per le Famiglie, altro) di accoglienza, ascolto e di orientamento, anche in relazione ai servizi per l'impiego;
- sostegno alla sperimentazione in ambito lavorativo (pubblico e/o privato) di esperienze di riorganizzazione aziendale per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura (art. 14, comma 2, lettere "a" e "b" della L.R. 17/05).

Azione 4

Interventi a sostegno dell'integrazione sociale e lavorativa di donne in situazione di estrema povertà.

L'azione è finalizzata a promuovere servizi e attività formative che supportino gli interventi delle associazioni che operano con questo target di donne.

A titolo indicativo si richiedono interventi di:

- formazione per operatori e volontari che supportino i percorsi di acquisizione di autonomia di donne a forte rischio di esclusione sociale;
- progettazione e realizzazione di servizi di primo contatto e accoglienza delle utenti;
- percorsi di formazione per il lavoro, l'autoimpiego e a sostegno dell'acquisizione di autonomia delle donne.

Azione 5

Rapporto di valutazione dell'ultimo anno di programmazione e attuazione del POR – Ob. 3 2000/2006 nell'ambito della integrazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con riferimento alle politiche di genere e ai relativi strumenti attuativi. Diffusione e confronto sui risultati esteso a tutto il sistema regionale della formazione professionale e agli organismi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale.

(Importo max Euro 200.000,00).

Azioni non cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo

Azione 1

Azioni utili alla ricollocazione lavorativa dei Dirigenti di-

soccupati iscritti alla banca dati regionale dei Dirigenti contenuta nel sito: http://online.regione.emilia-romagna.it/mobydir.

Interventi da realizzare:

- pacchetti personalizzati per il rientro al lavoro, composti da: analisi delle competenze, attività di orientamento, pre-selezione, formazione, stage, supporto alla ricerca autonoma di lavoro, consulenza per la costruzione di business plan individuali, ecc.;
- finanziamento a carico della Legge 266 del 1997 secondo l'art. 20;
- risorse assegnate alla Regione pari ad un importo di Euro 89.738,00.

Azione 2

Supporto all'Amministrazione regionale al monitoraggio e valutazione degli interventi di integrazione al lavoro delle persone con disabilità e delle azioni attuate ai sensi della L.R. 17/05 art. 17, anche al fine di realizzare la conferenza regionale di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale citata.

(Importo max Euro 200.000,00).

Art. 4 Tipologia progettuale

Per la realizzazione delle attività ammesse a finanziamento sarà possibile presentare progetti semplici e integrati, come previsto dalla delibera di G.R. n. 177 del 10/2/2003:

- i progetti semplici prevedono la realizzazione di singole attività/azioni/iniziative; ciascuno di essi pertanto deve essere riconducibile ad una sola tipologia d'azione e, di norma, ad un solo soggetto attuatore;
- i progetti integrati prevedono contestualmente la realizzazione di una pluralità di progetti semplici prevedendo canali finanziari e/o tipologie d'azione diversificate.

Art. 5 Durata dei progetti

La durata dei progetti sarà da considerarsi variabile in funzione della complessità e della numerosità di azioni previste al loro interno, cantierabili, di norma, entro 90 giorni dall'approvazione e comunque terminare entro il 31/12/2007.

Per quanto attiene la durata delle specifiche tipologie formative si rimanda alla delibera della Giunta regionale sopracitata n. 177 del 10/2/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale".

Art. 6

Definizioni delle priorità e specifiche modalità attuative

6.1 – Definizione delle priorità

La valutazione dei progetti terrà conto, nell'attribuzione dei punteggi, del conseguimento di alcuni obiettivi prioritari della programmazione comunitaria, che sono i seguenti:

- campi trasversali d'intervento del FSE: pari opportunità e società dell'informazione;
- progetti integrati;
- integrazione tra soggetti;
- percorsi individualizzati.

Tali priorità sono da intendersi come segue.

- A.-I progetti dovranno tener conto dei campi trasversali d'intervento del FSE dati dalle pari opportunità e dalla società dell'informazione, come indicati nel POR Ob. 3 della Regione Emilia-Romagna, in particolare nella descrizione della strategia e delle singole misure. In via generale tali priorità possono essere perseguite come segue:
- pari opportunità: è perseguita con una logica di intervento fondata sul mainstreaming sia garantendo una presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del mercato del lavoro, sia promuovendo azioni specifiche come enunciate nel POR e nel Complemento di Programmazione. Per

tutte le misure quindi i progetti devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, indicando: un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere, le modalità di accesso ed attuative tali da favorire e consentire l'accesso e la fruizione da parte delle donne, l'eventuale collegamento con azioni di sensibilizzazione, informazione, promozione, e accordi tra le parti sociali realizzate da altri soggetti/progetti già esistenti a livello locale oppure da attivare nel caso della presentazione di un progetto integrato, il collegamento con servizi finalizzati a conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive (per tutte le misure), l'attivazione di servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio e/o conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive. Ai fini dell'assegnazione del punteggio, le modalità per il perseguimento di tale priorità devono essere chiaramente esplicitate;

devono essere chiaramente esplicitate; società dell'informazione": è una priorità da perseguire sia nell'ambito del sistema dell'apprendimento sia nell'ambito del mondo del lavoro, sia nel sistema delle imprese. In relazione alla specificità di intervento delle singole misure messe a bando i progetti dovranno esplicitare: l'utilizzo di tec-nologie dell'informazione e della comunicazione nella progettazione e nelle modalità di erogazione delle attività (es. FAD), l'erogazione di moduli/percorsi formativi riferibili all'apprendimento di tecnologie multimediali ed informatiche, l'eventuale sperimentazione di forme di telelavoro, il sostegno alla nascita e al consolidamento di piccole e medie imprese nel settore. Per dare luogo al punteggio di priorità tali aspetti non devono essere di impatto marginale, ma rappresentare il nucleo essenziale delle attività proposte o comunque una parte consistente nell'ambito del progetto. La sola produzione di CD, in assenza di FAD online anche integrata con diverse metodologie didattiche (frontali, esercitazioni ecc.), non dà di per sè diritto al punteggio di priorità.

B. – I progetti dovranno preferibilmente adottare un approccio integrato in termini di azioni (progetto integrato) e di soggetti (integrazione soggetti).

Per progetto integrato si intende un progetto che preveda al suo interno differenti tipologie di interventi che definiscano una filiera logica e sequenziale (ad es. informazione, orientamento, formazione, bilancio delle competenze, esperienze di lavoro, incentivi, ecc.). Tale integrazione deve essere coerente e funzionale alla natura del progetto.

Per integrazione tra soggetti è da intendersi specificatamente la costituzione formale di un partenariato, al fine di proporre e realizzare in comune il progetto. Per "costituzione formale di partenariato" è da intendersi l'associazione con l'indicazione dei diversi soggetti delle attività e delle quote di riferimento. Forme di partenariato non formalmente costituito non comportano l'attribuzione di un punteggio di priorità, ma vengono comunque tenute in debita considerazione in sede di valutazione di merito del progetto.

Il riconoscimento della priorità presuppone che il partenariato sia costituito fra "soggetti pubblici e privati" che ricoprano "ruoli-chiave" nell'ambito della specifica politica inerente la singola misura o le azioni proposte e che si assumano un ruolo specifico e significativo nell'ambito del progetto presentato; presuppone altresì la diversa natura dei suddetti soggetti (non è considerabile "integrazione fra soggetti", ad esempio, un partenariato costituito da due o più agenzie formative).

C. – I progetti dovranno adottare un approccio/percorso individualizzato tenendo conto delle caratteristiche dei singoli destinatari degli interventi, dello specifico fabbisogno di sostegno in relazione alla loro posizione sul mercato del lavoro e delle potenzialità di inserimento lavorativo esistenti, nonché di modalità attuative dell'intervento flessibili, calibrate il più possibile sulle esigenze individuali. Il punteggio viene attribuito solo se sono sufficientemente esplicitate le modalità operative con le quali si intende attuare tale approccio.

6.2 – Modalità attuative delle priorità finanziarie e della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato

A. – Approccio preventivo. Per quanto attiene agli aiuti alle persone previsti nella Misura A.2, in fase attuativa andranno assicurate le condizioni atte a garantire l'ammissibilità delle azioni tenendo conto della tipologia dei destinatari, che sono differenziati sulla base della durata del periodo di disoccupazione.

La rilevazione del carattere preventivo o curativo delle azioni alle persone richiede di individuare: i) la data da cui inizia a decorrere il lasso di tempo entro cui procedere all'offerta di una misura ricadente nella definizione europea di approccio preventivo; ii) la data di offerta di una misura attiva del lavoro alla quale definire la natura preventiva o curativa dell'azione che s'intende realizzare.

Tali date consentiranno di definire la natura preventiva o curativa dell'azione che si intende realizzare e dunque di garantire la pertinenza dell'azione stessa con la misura in cui è stata finanziata.

 In merito al primo punto, l'inizio del periodo temporale entro cui procedere all'offerta di una misura preventiva può essere derivato dalla ricostruzione della situazione soggettiva dei potenziali destinatari delle azioni stesse.

La data di inizio può intendersi come segue:

– nel caso di disoccupati in senso stretto, delle persone in cerca di prima occupazione, dei soggetti che conservano o sospendono lo stato di disoccupazione e delle persone in contratto di apprendistato o altro contratto a causa mista, la data iniziale è rappresentata dalla data più recente tra le seguenti: la conclusione di un'attività lavorativa che non comporta la perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 5 del DLgs n. 297 che modifica il DLgs 181/00; la conclusione della frequenza ad una misura di politica attiva del lavoro; la conclusione di un percorso scolastico (anche nel caso di abbandono); la data in cui si ha la dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca e allo svolgimento di un'attività lavorativa;

– nel caso delle persone in CIG straordinaria, in mobilità o inserite in contratti di solidarietà la data iniziale da assumere è in questo caso rappresentata dalla data più recente tra le seguenti: l'iscrizione alla CIG straordinaria o alla mobilità, o l'accensione di un contratto di solidarietà; oppure la conclusione della frequenza ad una misura di politica attiva del layoro:

 nel caso delle persone in condizione professionale attuale inattiva, la data iniziale può essere rappresentata dalla data di richiesta di partecipazione ad un'azione di politica attiva del lavoro;

 nel caso di stranieri immigrati le date iniziali proposte nei casi di disoccupazione possono essere sostituite da quelle che registrano l'inizio della presenza sul territorio nazionale evidenziate nelle opportune documentazioni previste;

– nel caso dei disabili la data iniziale può essere rappresentata dall'iscrizione dei disabili nell'elenco speciale di cui all'art. 8 della Legge 68/99.

2) In merito al secondo punto riguardante la data di offerta di una misura di politica attiva del lavoro, essa è rappresentata dalla data di assegnazione, iscrizione, ammissione di una determinata persona ad una attività finanziata dal FSE. Nel caso particolare dell'apprendistato e di eventuali forme di contratti a causa mista la data alla quale riferire la natura dell'approccio preventivo/curativo è rappresentata dal momento in cui il singolo individuo è assegnato a tale contratto prescindendo dal momento in cui viene erogata la formazione esterna finanziata dal FSE.

B. – Aiuti di Stato. Gli interventi che configurano aiuti di Stato dovranno ottemperare a quanto previsto dai Regolamenti (CE) nn. 68, 69, 70 della Commissione Europea del 12/1/2001 e nn. 363 e 364 della Commissione Europea del 25/2/2004, relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione e agli aiuti di importanza minore "de minimis", e a quanto previsto nella deliberazione della G.R. 1265 del 28/6/2004 "Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito dei Regolamenti (CE) nn. 363/04 e 364/04".

La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non può usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 100.000 Euro a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. La quantificazione dei finanziamenti ricevuti a tale titolo deve essere calcolata, a ritroso, dalla data di scadenza del presente Invito. Nel calcolo dei 100.000,00 Euro va incluso anche il contributo richiesto sul presente invito.

Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

La regola del "de minimis" si applica anche nel caso in cui il beneficiario immediato del finanziamento sia altro soggetto (ad esempio agenzia formativa o soggetto erogatore di servizi) che eroga le attività finanziate a favore di una/più imprese specifiche anche individuate successivamente alla presentazione del progetto.

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente bando, le azioni che si configurano come aiuti di Stato sono le seguenti:

- trasferimento di competenze dai lavoratori esperti ai giovani neoassunti (Misura D.1 parte dell'Azione 1);
- interventi formativi e di sistema per l'innovazione e lo sviluppo delle imprese (Misura D.1 – Azione 2);
- finanziamento di servizi reali alle imprese emiliano-romagnole (Misura D.1 – Azione 3);
- formazione, certificazione SA 8000 da parte delle imprese (Misura D.1 – Azione 6);
- sostegno ai percorsi di carriera qualora riguardino lavoratrici autonome e/o imprenditrici (Misura E.1 – Azione 2).

A tali azioni sono applicabili le regole del "de minimis" ovvero, in alternativa (ove applicabile), le regole contenute nel regime di aiuto alla formazione adottato dalla Regione Emilia-Romagna, precisandolo in sede di invio dei progetti.

Un elenco delle leggi nazionali e regionali notificate alla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato dalla Regione Emilia-Romagna è pubblicato sul sito: http://www.form-azione.it.

I soggetti beneficiari del finanziamento possono optare per il "de minimis" o per le condizioni poste nel regime di aiuto notificato. La scelta di tale opzione deve essere chiaramente esplicitata all'interno del progetto all'atto dell'invio dello stesso, pena la sua non ammissibilità.

Art. 7 Risorse disponibili e vincoli finanziari

Per l'attuazione del presente Invito, sono disponibili le risorse previste nell'Allegato A) parte II "Piano finanziario".

Non sono finanziabili azioni finanziate, in tutto o in parte, sul Piano di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna (Reg. CE 1257/99).

Art. 8

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I requisiti di ammissibilità dei soggetti candidati a realizzare i progetti proposti sul presente Invito, saranno quelli previsti dalle delibere della Giunta regionale 177/03 e 1263/04.

In particolare, per quanto riguarda le iniziative formative e di servizi di orientamento, sono tenuti alla realizzazione delle attività gli organismi accreditati ai sensi della normativa regionale vigente.

Nello specifico caso connesso alla presentazione di progetti da parte di organismi misti, quali le associazioni temporanee di impresa, gli stessi dovranno indicare, all'interno del formulario, l'intenzione di costituirsi in ATI indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell'ambito della realizzazione del progetto presentato.

I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero partecipare.

Alla luce di quanto sopra specificato la Regione esaminerà l'effettivo valore aggiunto apportato dalle ATI nel criterio di valutazione n. 10 "Creazione di reti e partenariati".

In considerazione della particolare natura giuridica dell'istituto dell'ATI, la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di un determinato progetto, e al fine di evitare spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di collaborazione viene richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione del progetto presentato e prima dell'avvio dello stesso.

Per le seguenti azioni potranno candidarsi soggetti che abbiano come finalità prevalente le attività di servizi e assistenza tecnica:

- Misura A1: Azione 1; Azione 2;
- Misura C1: Azione 3; Azione 4;
- Misura E1: Azione 5.

Per l'Azione 6 della Misura D.1 sono ammesse prioritariamente le imprese che devono avvalersi di un ente certificatore accreditato.

Gli enti di formazione professionale accreditati sono considerati ammissibili nei casi di servizi collegati a sperimentazione e modellizzazione di attività formativa e/o di orientamento e di produzione di contenuti didattici.

Art. 9

Modalità e termini per la presentazione dei progetti

I progetti, compilati su apposita modulistica, dovranno pervenire, esclusivamente in formato elettronico, entro le ore 22 dell'11 aprile 2006, fatta eccezione per l'Azione 1 della Misura A2.

Nel sito: http://supp.regione.emilia-romagna.it è disponibile la modulistica per la presentazione dei progetti.

Il progetto, pena l'esclusione, deve obbligatoriamente indicare l'Asse, la Misura e l'Azione su cui ci si candida.

Il proponente dovrà inviare un formulario per ogni tipologia d'azione per cui si candida e dovrà indicare sul progetto la quantificazione della spesa specificando quanto percentualmente prevede di pagare per anno di pertinenza.

La richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere inviata, tramite Servizio postale, in regola con le vigenti normative sul bollo, firmata dal legale rappresentante del soggetto presentatore o da un suo delegato. Tale richiesta dovrà essere spedita all'Amministrazione regionale – Servizio Programmazione e Valutazione progetti – Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza sopra indicata.

Nel caso dell'Azione 1 della Misura A.2 i progetti potranno essere presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito ai contenuti del presente invito è possibile contattare il numero verde per la Formazione professionale tel. 800955157.

Art. 10 Ammissibilità e valutazione

I progetti sono ritenuti ammissibili ed approvabili se:

- pervenuti almeno entro la data di scadenza indicata nel precedente articolo 9, fatta eccezione per quanto previsto in merito all'Azione 1 della Misura A2;
- presentati da soggetto ammissibile;
- coerenti con i regolamenti comunitari di riferimento;
- compilati sull'apposito formulario;
- coerenti con le misure e le azioni di riferimento, con le finali-

tà generali e specifiche del presente bando e con le linee di programmazione regionale;

- completi delle informazioni richieste;
- corredati da invio della richiesta di contributo entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione (fa fede il timbro postale).

Un requisito indispensabile, inoltre, è la presenza di moduli sulla sicurezza sul lavoro in tutti i percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo.

L'istruttoria di ammissibilità/approvabilità viene eseguita a cura del Servizio regionale competente.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Le operazioni di valutazione verranno effettuate da un "Nucleo di valutazione regionale" interno all' Assessorato, con il supporto della valutazione ex ante dei progetti curata da Ervet SpA, nominato con successivo atto del Direttore generale. Sarà facoltà del Nucleo di valutazione regionale richiedere chiarimenti e audizioni sui progetti candidati.

I criteri di valutazione per la valutazione dei progetti prevalentemente formativi sono i seguenti:

Criteri e punteggi	Punt. max
 Obiettivi del progetto 1.1 Chiarezza della loro articolazione ed efficacia/coerenza rispetto alle finalità dell'azione di riferimento 	7
2) Integrazioni del progetto con il Docup Ob. 2 della Regione Emilia-Romagna	3
3) Struttura progettuale 3.1 Coerenza della struttura progettuale Corretta articolazione delle azioni, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento	10
3.2 Qualità delle attività proposte, complessità, integrazione, loro grado di innovatività /sperimentalità, con correlati elementi oggettivi di verifica	20
3.3 Occupabilità Impatti attesi, diretti ed indiretti, sui destinatari finali rispetto al contesto di riferimento del progetto	10
4) Economicità Parametri di costo	9
5) Trasferibilità dell'esperienza e validità dei meccanismi di pubblicizzazione e diffusione	9
6) Coerenza con le politiche del "mainstreaming" per le pari opportunità	10
7) Sostegno alla società dell'informazione	6
8) Realizzazione di percorsi integrati e approcci individualizzati	10
9) Creazione di reti e partenariati valore aggiunto rispetto ad obiettivi, contenuto e modalità realizzative del progetto	5
Totale	100

Qualora sia necessario valutare progetti presentati da soggetti per i quali non è richiesto l'accreditamento, si prenderà in

considerazione un ulteriore criterio di valutazione concernente la qualità/competenza del soggetto, fino ad un massimo di 20 punti.

Nel caso delle azioni che si configurano come attività di servizio e/o forniture i criteri di valutazione sono i seguenti:

Criteri e punteggi:	Punt. max
1) Chiarezza e completezza	15
degli obiettivi del progetto	
2) Coerenza dell'impianto	20
metodologico complessivo	
3) Qualità complessiva della proposta progettuale	20
4) Trasferibilità/impatto dell'esperienza	5
progettuale su organismi, sistemi, politiche, ecc.	
5) Economicità	10
6) Impatto sulle priorità trasversali	10
7) Comprovata esperienza sui temi di	20
interesse dell'azione	
Totale	100

Art. 11 Tempi ed esiti delle istruttorie

Gli esiti delle valutazioni e delle selezioni dei progetti presentati saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti, di norma, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità dei progetti pervenuti non giustifichi tempi più lunghi.

Le istruttorie dei progetti si concluderanno con la redazione di graduatorie per Assi e Misure, fatta eccezione per le seguenti azioni per le quali verrà finanziato un solo progetto:

- Misura A1: Azione 1; Azione 2;
- Misura C1: Azione 3; Azione 4;
- Misura D1: Azione 5;
- Misura D2: Azione 1;
- Misura E1: Azione 5;
- per le azioni non cofinanziate dal FSE: Azione 2.

La delibera di approvazione che adotterà la Giunta regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito: http://www.form-azione.it. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto.

Art. 12 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi strettamente al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato nella GUCE L 130/30 del 31/5/2000).

Art. 13 Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è parte integrante del presente atto.

PARTE II)

Piano finanziario

	FSE/FNR /RER	Bilancio regionale (Cap. 76552)	Legge266/97
Asse A Euro Asse B Euro Asse C Euro Asse D Euro Asse E Euro	2.200.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 10.300.000,00 6.200.000,00	200.000,00	89.738,00
Totale Euro	30.700.000,00	200.000,00	89.738,00

Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli organismi di formazione e alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento alla Amministrazione regionale per la realizzazione di attività formative e azioni di sistema e di accompagnamento;
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusiva-

mente dagli operatori della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

- l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2) l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3) L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale responsabile del trattamento, il Direttore generale della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, in Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail: urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice, comma 1 e comma 2, possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2006, n. 236

Attuazione delle norme sull'apprendistato di cui alla L.R. 1 agosto 2005, n. 17

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- la Legge n. 196 del 1996 "Disposizioni in materia di promozione dell'occupazione" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 16 che ridefinisce la disciplina dell'apprendistato come contratto di lavoro a causa mista;
- la Legge n. 30 del 2003 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- il DLgs n. 276 del 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14/2/2003, n. 30" e successive modificazioni;
- la L.R. n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro"; la L.R. n. 17 del 2005 "Norme per la promozione dell'occu-
- pazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro";
- le "Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro. Biennio 2005-2006" di cui alla delibera del Consiglio regionale 612/04;

richiamati, della citata L.R. n. 17 del 2005, in particolare:

- l'art. 27 il quale, al comma 2, prevede che «La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati»:
- l'art. 29, laddove al comma 1 prevede che «Relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del DLgs n. 276 del 2003, la Giunta regionale... definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonché, per quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro»;
- l'art. 31, laddove al comma 1 prevede che «la Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale . . ., definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato» e che «tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5», e al comma 2 che «La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro ai fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della formazione di cui all'art. 53, comma 3, del DLgs 276/03»;

richiamati inoltre, della citata L.R. 12/03, in particolare:

- l'art. 5, comma 1, dove si sancisce che «Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle conseguenze acquisite»;
- 1'art. 28, comma 1, nel quale si definisce che «La formazione professionale è il servizio pubblico che predispone e attua sul territorio regionale un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale»;

viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1256 dell'1/8/2005 "Aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui alla L.R. n. 17 del 2005. Norme di prima attuazione";

- "Aspetti – n. 2183 del 19/12/2005 formativi dell'apprendistato di cui alla L.R. 1 agosto 2005, n. 17. Interventi in attuazione delle norme sull'apprendistato";
- n. 936 del 17/5/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- n. 2212 del 10/11/2004 "Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della L.R. 30 giugno 2003, n. 12, I provvedimento"; n. 788 del 23/5/2005 "Approvazione delle qualifiche profes-
- sionali e dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R. 2212/04 e 265/05 – II provvedimento"; n. 265 del 14/2/2005 "Approvazione degli standard
- dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune delle tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. 177/03;
- n. 1434 del 12/9/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze"
- n. 1476 del 19/9/2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi – III provvedimento":

ritenuto necessario provvedere alla attuazione della formazione per gli apprendisti così come descritto nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di delineare un quadro di riferimento certo e con caratteristiche unitarie di attuazione per giovani e imprese;

dato atto dell'intesa in ordine a tali temi, raggiunta il 21 febbraio 2006 con le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale Tripartita, di cui all'articolo 51 della L.R. 12/03, come risulta dal relativo processo verbale e sentito il Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 50 della stessa L.R. 12/03 nella seduta del 10 febbraio 2006;

vista la L.R. 43/01, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della propria deliberazione 447/03 di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale "Cultura Formazione Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, il citato documento "La formazione degli apprendisti in Emilia-Romagna" di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

La formazione degli apprendisti in Emilia-Romagna

INDICE

Premessa

- Gli obiettivi della formazione per gli apprendisti promossa dalla Regione
- I destinatari dell'offerta formativa: i giovani assunti con contratto di apprendistato
- La formazione degli apprendisti nell'ambito del Sistema Formativo Regionale
- Struttura e caratteristiche dell'offerta formativa
- 5. Aspetti attuativi della formazione

Premessa

L'offerta formativa che la Regione intende promuovere per gli apprendisti occupati nelle imprese emiliano romagnole riflette gli orientamenti già assunti nelle leggi regionali in materia di istruzione e formazione (L.R. 12/03) e lavoro (L.R.17/05) e dà applicazione alle deliberazioni assunte in materia di apprendistato (delibere G.R. 1256/05 e 2183/05).

Leggi e delibere, elaborate attraverso la concertazione con le parti sociali, costituiscono pertanto un riferimento essenziale alla definizione dell'offerta formativa per gli apprendisti.

Le delibere già approvate in materia di apprendistato definiscono i criteri generali per la programmazione, la realizzazione e la gestione della formazione per gli apprendisti.

L'offerta formativa per gli apprendisti presentata in questo documento fa in particolar modo riferimento alla D.G.R. 2183/05 le cui proposizioni costituiscono la premessa alle scelte prospettate nei successivi paragrafi.

Nella delibera citata si afferma che la Regione colloca il proprio intervento in materia di apprendistato all'interno del quadro normativo definito dalle leggi nazionali vigenti (Legge 196/97 e DLgs 276/03) e assume come dato di fatto la presenza di un "doppio regime" normativo che delinea, unitamente ai contratti di lavoro, condizioni differenti di partecipazione degli apprendisti alla formazione.

In tale contesto, la Regione individua il proprio compito nell'ambito della "formazione esterna" rivolta agli apprendisti e identifica questa formazione come quella realizzata da soggetti formativi specificamente accreditati o autorizzati dalla Regione.

In relazione alla "formazione esterna", la Regione svolge un compito regolativo così da delineare un quadro di riferimento certo per i giovani e per le imprese.

La "formazione esterna" promossa dalla Regione prende a riferimento le qualifiche comprese nel "Repertorio" regionale (D.G.R. 936/04 e successive integrazioni) e viene realizzata attraverso "cataloghi" alla cui attuazione la Regione contribuisce finanziariamente sulla base di priorità e risorse disponibili.

Le modalità di accesso alla formazione e gli specifici adempimenti richiesti alle imprese sono regolati dalle norme sopra citate (Legge 196/97 e DL 276/03) e dai contratti di lavoro e vengono pertanto assunti nelle caratterizzazioni che norme e contratti presentano.

A tutti gli apprendisti interessati e che ne esprimono la volontà, è data l'opportunità di avere formalizzate e/o certificate le competenze secondo il Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (D.G.R. 1434/05).

Il sistema prospettato è da considerarsi attivato in prima applicazione.

Attraverso l'esame delle esperienze che verranno realizzate e la riflessione circa i caratteri che la formazione per apprendisti avrà effettivamente presentato al momento della sua attuazione, saranno apportate al sistema stesso le modifiche e le integrazioni che la Regione, di concerto con le parti sociali, riterrà opportune.

1. Gli obiettivi della formazione per gli apprendisti promossa dalla Regione

La formazione degli apprendisti realizzata dai soggetti accreditati e autorizzati del sistema formativo regionale è finalizzata a fornire alle persone assunte con questo contratto competenze utili a svilupparne l'occupabilità.

Per questo tramite la Regione promuove la qualificazione delle risorse che operano nelle aziende del territorio regionale.

Gli elementi che concorrono al raggiungimento di tale finalità sono diversi.

In primo luogo, l'orientamento della formazione ad un sistema professionale, definito e regolato, rappresentato dal Sistema Regionale delle Qualifiche.

Il Sistema Regionale delle Qualifiche (delibera G.R. 936/04 e successive integrazioni) costituisce il riferimento per la definizione dei profili formativi dell'apprendistato (delibere G.R. 1256/05-2183/05).

Le qualifiche regionali costituiscono "titoli professionali"

e come tali sono repertoriate e deliberate dalla Regione che le identifica e definisce attraverso un processo di elaborazione, verifica, condivisione e validazione a cui partecipano, per le diverse competenze, rappresentanti del sistema formativo e delle parti sociali.

Il repertorio delle qualifiche regionali comprende figure professionali che caratterizzano il sistema economico-produttivo regionale con le sue connotazioni e specializzazioni.

Per figura professionale si intende "un insieme di ruoli lavorativi, operanti su processi lavorativi simili e connotati da competenze professionali omogenee".

Le competenze professionali, così identificate, possono essere esercitate in più processi e ruoli ed in diversi contesti occupazionali, organizzativi, contrattuali configurando quindi figure "ampie" e a "banda larga" che non riflettono né rincorrono le specificità attraverso le quali il lavoro si manifesta nei differenti contesti lavorativi e si regola nei diversi istituti contrattuali.

Le figure sono collocate in aree professionali che identificano insiemi di figure professionali connotate da competenze professionali omogenee.

L'area professionale può rappresentare per le persone l'area dell'identità e sviluppo professionale che non varia pur cambiando occupazione, azienda, collocazione organizzativa, forma del rapporto di lavoro.

La formazione promossa dalla Regione, in quanto orientata al SRQ, favorisce l'occupabilità degli apprendisti perché tende allo sviluppo di competenze riferite a figure professionali definite, identificabili nel mondo del lavoro e condivise con le parti che lo rappresentano, repertoriate dalla Regione in quanto titoli professionali.

In secondo luogo la Regione promuove l'occupabilità degli apprendisti attraverso una formazione regionale centrata su competenze "professionali".

In questo quadro, le attività formative, orientate a sviluppare le competenze riferite alle qualifiche del SRQ, assumono come obiettivi formativi prioritari gli "standard professionali delle qualifiche".

Gli standard professionali rappresentano gli elementi "essenziali" connotativi della figura professionale e le competenze "minime" necessarie a svolgere le attività professionali previste.

La formazione regionale per gli apprendisti può prevedere inoltre lo sviluppo di contenuti formativi "di base" e/o "trasversali". Tali contenuti sono presi in considerazione distintamente in quanto riferiti e traguardati allo sviluppo delle competenze "professionali" e possono essere affrontati contestualmente alla formazione di queste.

In questa prospettiva la formazione regionale per gli apprendisti è una formazione "professionalizzante" centrata su competenze riferite a specifici processi lavorativi ed alle relative attività professionali.

La formazione, in quanto centrata su competenze "professionali", sostiene l'occupabilità degli apprendisti perché favorisce l'acquisizione di competenze che sono a basso tasso di obsolescenza, sviluppabili progressivamente e integrabili nel patrimonio di conoscenze e capacità della persona. Per questa via la Regione promuove lo sviluppo di una cultura "tecnica" e "professionale" fondata sul lavoro che rende realisticamente occupabili e occupati in maniera qualificata gli apprendisti.

Ulteriore elemento caratterizzante la formazione degli apprendisti promossa dalla Regione, è costituito dalla opportunità, fornita a coloro che manifestano interesse in tal senso, di avere formalizzate o certificate le competenze.

La partecipazione al processo di formalizzazione e certificazione delle competenze, costituisce quindi una scelta volontaria, fatto salvo quanto rivisto dalla L.R. 17/05 nella quale viene definito che «la formazione formale . . . deve produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale».

Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze si attua secondo le modalità previste dalla delibera di G.R. 1434/05 e può consentire all'apprendista l'acquisizione di:

- "certificato di Unità di Competenza" o "Qualifica" regionale, nel caso in cui le competenze acquisite corrispondano ad una o più UC o all'insieme delle UC che compongono una Qualifica;
- "scheda conoscenze e capacità", nel caso in cui le competenze acquisite corrispondano parzialmente ad una o più UC.

La formalizzazione e la certificazione delle competenze sostengono l'occupabilità delle persone perché rendono esplicite, visibili e valorizzabili le competenze possedute e ne rafforzano la capacità di orientamento nel mondo del lavoro e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale.

2. I destinatari dell'offerta formativa: i giovani assunti con contratto di apprendistato

La Regione sostiene la formazione degli apprendisti attraverso la promozione di una apposita offerta formativa.

L'offerta formativa trova senso nella sua capacità di rispondere ai bisogni formativi effettivamente espressi dagli apprendisti e dalle aziende che intendono accedere alla formazione realizzata da soggetti accreditati o autorizzati del sistema regionale. Si tratta di bisogni riferibili sia ai contenuti della formazione che alle modalità con cui questa viene proposta.

L'offerta formativa promossa dalla Regione, in altre parole, tiene conto dell'insieme degli apprendisti e delle specificità che questi presentano.

Un primo quadro generale da considerare ai fini della definizione dell'offerta formativa è dato pertanto dal numero complessivo di apprendisti presenti nelle imprese emiliano romagnole, numero che al 31/12/2005 è pari a 76.529.

Gli apprendisti assunti nel 2005, sono stati 48.009 (erano 29.859 nel 2001) (1), a fronte di un numero di contratti stipulati nello stesso anno pari a 52.469 (i contratti stipulati nel 2001 erano stati 52.603).

I settori economici (2) in cui hanno trovato la maggiore occupazione sono: il metalmeccanico (25% di assunti), il turismo (18,9%) e il commercio (17%). A distanza si collocano il terziario (7,6%), l'edilizia (7,1%), l'alimentare (4,2%), il tessile (4%) e le acconciature (3,7%).

Le imprese che hanno stipulato contratti di apprendistato presentano, per il 59% circa del totale, un numero di dipendenti inferiori a 10 dipendenti; per il 30% circa indicano un numero di dipendenti tra i 10 e i 49.

Sono questi i contesti lavorativi da cui proviene l'utenza potenziale dell'offerta formativa regionale, contesti le cui diversità settoriali e dimensionali inducono differenze nelle competenze necessarie e richieste.

Gli apprendisti emiliano romagnoli sono in maggioranza maschi (56%) e possiedono, per il 42,10% un titolo inferiore al diploma e per il 18,30% un diploma o un titolo di istruzione superiore a questo (il 17,50% non ha adempiuto all'obbligo formativo).

La durata dei rapporti di lavoro di coloro che hanno stipulato un contratto di apprendistato è articolata. Il 77,60% dei contratti viene interrotto entro i primi sei mesi; coloro che permangono in apprendistato oltre un anno, vedono una durata media del loro contratto protrarsi per tre anni.

Per la programmazione e la realizzazione dell'offerta formativa diversi sono gli elementi, relativi agli apprendisti, che vanno considerati.

Innanzitutto, la disomogeneità delle competenze in ingresso alla formazione che si presenta inevitabilmente quando si tratta di persone che si collocano in una fascia di età così ampia (17/18-29 anni all'attivazione di un contratto di apprendistato che può durare fino a 6 anni) e che possono aver maturato differenti esperienze scolastico-formative-lavorative. Diverse carat-

teristiche all'accesso determinano specularmente differenti bisogni di formazione e quindi una diversa domanda al sistema formativo.

Differenti sono anche le opportunità di crescita professionale che si presentano nel contesto lavorativo di collocazione, opportunità differenziate in ragione delle specifiche condizioni produttive, organizzative e tecnologiche delle imprese.

Infine, gli apprendisti si trovano in differenti condizioni di partecipazione alla formazione in base alla legge e al contratto di lavoro di riferimento, al periodo di avvio del rapporto di lavoro, alla permanenza più o meno lunga nell'impresa con cui ha stipulato il contratto di lavoro.

In questo quadro di condizioni significativamente differenti che possono determinare caratteristiche diverse degli apprendisti al momento dell'accesso alla formazione, le "condizioni comuni" a tutti coloro che sono stati assunti con questo contratto sono costituite sostanzialmente da:

- una formazione prevista dalle leggi della durata di "almeno 120 ore" l'anno;
- la collocazione dell'apprendista in un luogo di lavoro;
- una durata minima del contratto di lavoro pari a due anni per coloro il cui contratto applica il DLgs 276/03 e pari a 18 mesi per coloro il cui contratto applica la Legge 196/97.

3. La formazione degli apprendisti nell'ambito del sistema formativo regionale

La Regione colloca la formazione degli apprendisti realizzata da soggetti specificamente accreditati o autorizzati all'interno del "Sistema di formazione professionale" della Regione (L.R. 12/03).

Il punto di riferimento per la programmazione e la progettazione dell'attività formativa in apprendistato è costituito dall'apprendista, coerentemente con quanto definito dalla L.R. 12/03 che sancisce, come principio fondante le azioni della Regione, la centralità della persona.

La Regione considera gli apprendisti, con le loro innumerevoli caratterizzazioni, come l'utenza potenziale della formazione realizzata da soggetti specificamente accreditati o autorizzati.

La formazione per gli apprendisti deve quindi, per un verso, concretizzarsi in attività formative che siano diversificate, in grado cioè di rispondere ai differenti bisogni formativi che apprendisti e imprese presentano e, per altro verso, deve prevedere un'organizzazione flessibile delle attività, così che gli stessi soggetti possano individuare le modalità di partecipazione appropriate alla specifica realtà.

Tenuto conto di questi elementi, la Regione promuove la costruzione di un "Catalogo" regionale della formazione per gli apprendisti, articolato in proposte formative selezionabili anche singolarmente, un Catalogo che rimane "aperto" per acquisire le richieste di formazione che via via si possono manifestare.

Sul piano attuativo, la collocazione della formazione degli apprendisti nel sistema formativo regionale determina l'assunzione, anche per le attività formative rivolte a questa tipologia di utenza, degli orientamenti e delle regole a cui l'insieme del sistema formativo fa riferimento.

In particolare:

- gli obiettivi formativi sono costituiti dagli standard professionali delle Qualifiche secondo un orientamento già definito dalla Regione relativamente alla formazione di accesso al lavoro;
- i soggetti che realizzano la formazione sono quelli accreditati o autorizzati del sistema, secondo quanto definito dalla L.R. 12/03 e dal sistema di accreditamento regionale vigente:
- gli standard formativi che regolano l'offerta sono di tipo "strutturale" (3) così come già definito per altri interventi di formazione finalizzati al conseguimento di una Qualifica (4);
- le modalità di formalizzazione e certificazione delle compe-

tenze sono quelle definite dal Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze;

le regole attuative sono centrate sulla domanda di formazione, sulla possibilità di attivazione dell'offerta in funzione dell'interesse effettivamente riscontrato e sulla realizzabilità di percorsi individualizzati.

4. Struttura e caratteristiche dell'offerta formativa

La formazione promossa dalla Regione per gli apprendisti riguarda la formazione "esterna" svolta da soggetti accreditati e/o autorizzati dalla Regione.

Può riguardare:

- sia le «iniziative di formazione esterna all'azienda» (secondo la Legge 196/97);
- sia la «formazione formale . . . esterna» (secondo il DL 276/03).

Si tratta, pertanto, di una formazione rivolta a tutti gli apprendisti: sia a quelli assunti con contratti che applicano quanto definito dal DL 276/03, sia a quelli il cui contratto di lavoro rimanda alla Legge 196/97.

La formazione per gli apprendisti si connota in relazione a:

- l'organizzazione dell'offerta formativa
- le modalità di accesso alla formazione
- la partecipazione alle attività formative
- i requisiti dell'offerta formativa ai fini della certificabilità delle competenze.

Vengono di seguito delineati i contenuti specifici di questi elementi.

L'organizzazione dell'offerta formativa

L'offerta formativa promossa dalla Regione si esprime in "unità formative" finalizzate a sviluppare le competenze rappresentate dagli standard professionali delle Qualifiche.

Le unità formative costituiscono:

- per un verso, delle entità formative in sé autonome e complete (veri e propri "corsi") a cui l'apprendista può accedere selezionando, di concerto con l'impresa, quelle di interesse;
- per altro verso, le unità formative sono parte di un percorso che, quando seguito nel suo intero, consente l'acquisizione delle competenze riferite ad una Qualifica del SRQ.

Percorsi formativi articolati in unità formative vanno a costituire un sistema di offerta "a catalogo" appositamente predisposto per la formazione degli apprendisti.

Le unità formative possono avere durate diverse in funzione degli obiettivi formativi che assumono e dei contenuti che sviluppano, entro una fascia che va dalle 16 alle 40 ore.

Le unità formative devono prevedere contenuti e sequenzialità tali da consentire che siano acquisibili, ogni anno, conoscenze e capacità costitutive di due unità di competenza della Qualifica a cui fa riferimento l'intero percorso.

All'interno delle unità formative vengono affrontati contenuti utili a sviluppare competenze professionali; altri contenuti, di natura "di base" o "trasversale" vengono affrontati in quanto riferiti o traguardati allo sviluppo delle competenze professionali.

In sintesi, quindi, l'offerta formativa prevede la presenza di percorsi formativi, progettati in riferimento all'insieme delle competenze che caratterizzano una Qualifica del SRQ, e di unità formative, in cui il percorso stesso si articola e che sono progettate in riferimento alle specifiche competenze che compongono la Qualifica.

Un percorso formativo completo, nella sua articolazione in unità formative, ha una durata di 240 ore. Le unità formative sono distribuite nell'arco di 2 anni ed è prevista, per ogni anno, la realizzazione di unità formative per un massimo di 120 ore.

La partecipazione all'intero percorso deve consentire, agli apprendisti che insieme all'azienda abbiano optato per questa soluzione, il conseguimento della Qualifica del SRQ.

Possono essere realizzate unità formative finalizzate a svi-

luppare, in apprendisti provenienti da altri Paesi e che presentano questa necessità, la conoscenza della lingua italiana, conoscenza ritenuta indispensabile per l'apprendimento delle competenze professionali.

L'organizzazione dell'offerta per "unità formative" che compongono un "percorso formativo" riferito ad una qualifica consente:

- la differenziazione dei percorsi individuali che, pur riferendosi ad una stessa figura professionale, possono essere diversi in rapporto ai differenti regimi normativi e contrattuali;
- la flessibilità, fruibilità e individualizzazione dei percorsi formativi in funzione delle esigenze e delle caratteristiche delle aziende e degli apprendisti.

La presenza nel Catalogo di percorsi formativi riferiti a più di una Qualifica per area professionale può facilitare la scelta della formazione maggiormente appropriata alle esigenze dell'apprendista e dell'azienda e la costruzione di percorsi individuali articolati.

In fase di prima applicazione e per il primo anno, potranno essere presenti nel Catalogo unità formative che vanno in continuità con le esperienze precedentemente svolte in Regione nell'ambito della formazione per apprendisti (formazione "trasversale" e "intersettoriale" (5)).

La partecipazione di ciascun apprendista a queste unità formative non può superare le 40 ore.

Le modalità di accesso alla formazione

L'impresa e l'apprendista individuano il percorso formativo corrispondente alla Qualifica del SRQ che è stata identificata dall'azienda e da questa indicata nel Piano Formativo Individuale (6) e, all'interno del percorso formativo, le specifiche unità formative dell'anno a cui accedere.

La scelta di partecipazione ai percorsi e alle unità formative è effettuata da apprendisti/imprese in funzione:

- del regime contrattuale in cui apprendisti e imprese ricadono e che sanciscono diverse obbligatorietà;
- dei bisogni di formazione dell'apprendista, che possono riguardare le diverse tipologie di competenze;
- delle caratteristiche dell'impresa, che può presentare diverse esigenze di competenze e differenti gradi di capacità effettiva di sviluppo di competenze nell'apprendista.

Aziende e apprendisti interessati ad accedere all'offerta formativa realizzata da soggetti accreditati o autorizzati individuano ogni anno, all'interno del Catalogo, l'attività formativa e l'ente di interesse.

L'azienda si rivolge all'ente di formazione ed effettua l'iscrizione alla/e unità formativa/e prescelte.

Al momento dell'iscrizione aziende e apprendisti selezioneranno le unità formative, tra quelle realizzate dall'ente nell'anno in corso e riferite ad uno specifico percorso formativo, quella/e a cui l'apprendista parteciperà.

L'ente fornisce le informazioni utili a facilitare la partecipazione alla formazione e comunica all'azienda le condizioni e i tempi per l'attivazione della formazione. Il tempo previsto per l'attivazione della formazione è di norma pari a tre mesi, considerati a partire dalla data di ricevimento dell'iscrizione. Nel caso in cui nei tempi definiti l'ente non fosse nelle condizioni di attivare la formazione, l'ente stesso provvederà a contattare l'azienda per informarla della situazione (anche attraverso comunicazione scritta) e a suggerire soluzioni alternative.

Nel caso in cui l'ente non fosse in condizioni di formulare una proposta alternativa, le imprese che applicano contratti di lavoro riferiti alla Legge 196/97 godranno comunque delle previste agevolazioni contributive; le imprese che applicano invece contratti riferiti al DLgs 276/03 dovranno attivarsi direttamente per adempiere all'obbligo formativo che il decreto stesso sancisce nell'articolo 49.

Il Piano Formativo Individuale eventualmente presentato dalle imprese che si trovano in regime di Legge 196/97 non produce effetti rispetto all'adempimento dell'obbligo formativo:

le imprese sono cioè tenute a rispettare l'offerta formativa presente nel Catalogo.

Alle singole unità formative contenute nel Catalogo possono accedere anche lavoratori non apprendisti, occupati o disoccupati con esperienze professionali pregresse utili ad acquisire conoscenze-capacità riferibili ad unità di competenze o a Qualifica, secondo modalità che saranno ulteriormente specificate.

La partecipazione alle attività formative

La partecipazione dell'apprendista alle attività formative, la frequenza cioè delle unità formative in cui si articola l'offerta regionale, è l'esito di una scelta effettuata dall'impresa di concerto con l'apprendista tenuto conto di quanto definito dal CCNL applicato e dalle norme a cui questo si riferisce.

La durata del percorso formativo realizzato da soggetti accreditati e autorizzati può non coincidere con l'entità di tempo che apprendisti e imprese decidono di dedicare alla formazione esterna

Il percorso formativo (240 ore), se seguito completamente, può infatti essere coperto in uno spazio di tempo maggiore di due anni, quando azienda e apprendista scelgono di realizzare parte della formazione prevista all'interno dell'impresa. In questo caso, l'offerta formativa rimane invariata, se azienda e apprendista sono interessati ad accedere a tutte le unità formative previste dal percorso, la frequenza di queste è distribuita su più anni. È responsabilità dell'azienda definire le caratteristiche della formazione interna all'azienda.

Nel caso in cui azienda e apprendista intendano o debbano avvalersi completamente (per tutte le 120 ore previste) della formazione esterna e stipulino un contratto della durata superiore di due anni, al termine dei due anni possono decidere se continuare ad avvalersi o meno della formazione regionale e, nel caso affermativo, possono scegliere unità formative riferite a competenze di qualifiche della stessa area professionale (perseguendo obiettivi di approfondimento) o unità formative riferite ad altre qualifiche il cui contenuto è ritenuto utile per l'esercizio delle specifiche attività.

Resta ovviamente salva per l'impresa la possibilità di effettuare scelte diverse, di formazione interna all'azienda o di formazione esterna diversa, non compresa nel Catalogo regionale e i cui costi non sono coperti dalla Regione.

I requisiti dell'offerta formativa ai fini della certificabilità delle competenze

La formalizzazione e certificazione delle competenze si realizza secondo le modalità definite dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze.

Affinché la partecipazione alle attività formative consenta la formalizzazione o la certificazione delle competenze degli apprendisti si definisce che:

- gli standard professionali delle Qualifiche rappresentano gli obiettivi formativi delle unità formative e dell'intero percorso;
- le unità formative vengono programmate secondo modalità tali da consentire l'acquisizione e la certificazione delle competenze riferibili a due unità di competenza per ciascuna annualità, rendendo in questo modo possibile, per chi scelga di partecipare all'intero percorso (di durata biennale), l'acquisizione di una Qualifica;
- vengono realizzate, in ciascuna unità formativa, prove di valutazione finalizzate a rendere evidenti le conoscenze e capacità acquisite dall'apprendista;
- viene attivato, da parte dei soggetti che realizzano la formazione e che presentano i requisiti richiesti dal SRFC, periodicamente e sulla base delle richieste raccolte, un processo di formalizzazione e certificazione delle competenze.

5. Aspetti attuativi della formazione

Gli aspetti attuativi della formazione per gli apprendisti sono coerenti con gli obiettivi che la Regione si è data, con la collocazione di questa offerta nell'ambito del "Sistema formativo regionale", con la proposizione di un'offerta di formazione "a catalogo".

Gli aspetti attuativi riguardano:

- i soggetti che realizzano la formazione
- la costruzione del Catalogo della formazione per gli apprendisti
- le modalità di erogazione e gestione delle risorse finanziarie.

Vengono di seguito delineati i contenuti specifici di questi elementi.

I soggetti che realizzano la formazione

Le attività formative rivolte agli apprendisti sono realizzati dai soggetti accreditati o autorizzati del sistema.

Per soggetti accreditati si intendono quelli che hanno conseguito l'accreditamento per la formazione in apprendistato.

Per quanto riguarda i "soggetti autorizzati", questi verranno selezionati sulla base di criteri che riguardano:

- la finalità del soggetto: finalità formativa tra gli scopi societari; in fase di prima attuazione tale finalità formativa deve essere prevalente;
- le condizioni logistiche: i locali sede di formazione devono presentare requisiti di adeguatezza secondo quanto definito dalla normativa vigente;
- l'esperienza formativa: i soggetti devono dimostrare di aver svolto, negli ultimi tre anni, attività formative finalizzate a sviluppare competenze coerenti con quelle dell'area professionale per cui si presenta la candidatura;
- la qualità complessiva: certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente.

Gli enti possono candidarsi a realizzare diversi percorsi formativi, non potranno però candidarsi per realizzare attività formative riferite esclusivamente a competenze di natura trasversale.

Gli Enti dovranno impegnarsi a dotarsi dei requisiti previsti dal SRFC che la Regione adotterà.

Nel caso in cui i soggetti formativi non dispongano in misura appropriata di attrezzature e strumenti per la formazione, questi possono stipulare convenzioni con altre strutture formative o con imprese che dovranno presentare specifici requisiti.

I soggetti formativi forniscono periodicamente alla Regione informazioni sulla formazione realizzata per le necessarie azioni di monitoraggio.

La costruzione del Catalogo della formazione per gli apprendisti

Il processo attraverso il quale si perviene alla costruzione del Catalogo è gestito dalla Regione ed è articolato in diverse fasi.

Inizialmente, la Regione acquisisce, attraverso l'emanazione di un apposito bando, le candidature da parte dei soggetti (accreditati o richiedenti l'autorizzazione) a realizzare i progetti formativi. I progetti formativi dovranno indicare la Qualifica di riferimento, la struttura del percorso formativo, l'articolazione in Unità formative (con relativi elementi descrittivi), l'ambito territoriale in cui la formazione sarà realizzata, la quota annuale di partecipazione individuale.

Le candidature vengono acquisite, valutate e approvate sulla base di criteri relativi al progetto formativo e al soggetto proponente, attraverso un processo che prevede una fase di istruttoria tecnica e una di validazione in cui vengono coinvolte le Province

I progetti approvati vanno a costituire il "Catalogo" regionale della formazione per gli apprendisti.

Successivamente, i soggetti, per i progetti formativi loro approvati, promuovono la formazione presso le imprese, raccolgono le iscrizioni e si impegnano ad attivare la formazione entro un tempo dato (di norma tre mesi) dalla raccolta delle iscrizioni (o a comunicare all'impresa una proposta alternativa).

Sulla base delle iscrizioni che pervengono dalle imprese, gli enti, per i percorsi che sono stati loro approvati, realizzano l'attività formativa.

Gli enti, sulla base della domanda di formazione che via via registrano nel territorio, possono candidarsi per realizzare attività formative riferibili a Qualifiche per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione. In questo caso, esprimono una nuova candidatura alla Regione, che la acquisisce, la valuta e la approva secondo i criteri definiti.

Periodicamente la Regione verificherà l'effettiva capacità realizzativa manifestata dagli enti. In caso di reiterata mancanza di attuazione da parte di un ente di un'attività formativa già approvata, la Regione potrà revocare a questo l'approvazione dell'attività specifica.

Ai fini della documentabilità della presenza dell'offerta, si potrà ricostruire in ogni momento l'effettiva offerta formativa formale presente sul territorio regionale e contenuta nel Catalo-

Le modalità di erogazione e gestione delle risorse finanziarie

Le modalità di erogazione e gestione delle risorse finanziarie fanno seguito a quanto già definito nella L.R. 17/05 e nelle deliberazioni di G.R. 1256/05 e 2183/05.

Le modalità di erogazione e gestione delle risorse finanziarie si fondano sui seguenti criteri:

- funzionalità rispetto al sistema di offerta formativa delineato con particolare riferimento all'articolazione del catalogo in unità formative riferite a percorsi, possibilità di scelta di singole unità formative all'interno dei percorsi;
- partecipazione dell'impresa che quando si avvale della formazione esterna (secondo le modalità regolate dai diversi regimi normativi) contribuisce finanziariamente alla sua realizzazione per un importo non inferiore al 50% dei costi;
- centralità dell'apprendista, in relazione alla cui formazione viene valorizzato il voucher.

Sulla base di questi criteri si definisce che:

- il voucher è sempre riconosciuto agli apprendisti ed è eroga-
 - agli enti accreditati e autorizzati;
 - agli enti bilaterali titolari di appositi fondi costituiti ai sensi dell'art. 31 della L.R.17/05;
- il voucher è valorizzato per fasce orarie di partecipazione alla formazione esterna, è definito su base annua e contribuisce a coprire i costi relativi alla formazione; i costi relativi alla certificazione, attivabile su richiesta dell'apprendista, verranno sostenuti dalla pubblica Amministrazione:
- il valore del voucher non può mai superare il 50% della quota di partecipazione individuale al percorso definita nel catalogo; pertanto può essere ridotto in ragione delle quote di partecipazione definite dai soggetti accreditati o autorizzati; il valore del voucher non può mai essere aumentato;
- il voucher può essere utilizzato annualmente per l'accesso ad unità formative diverse realizzate da uno stesso soggetto accreditato o autorizzato; in annualità differenti il voucher può essere utilizzato per l'accesso alla formazione realizzata da soggetti accreditati o autorizzati diversi;
- voucher avviene al momento del l'assegnazione dell'iscrizione dell'apprendista al percorso; tale iscrizione si perfeziona con il pagamento da parte dell'impresa o del soggetto titolare del fondo bilaterale appositamente costituito della quota di propria competenza; il contributo regionale relativo al voucher riconosciuto è erogato all'ente accreditato o autorizzato o all'ente bilaterale titolare del fondo al raggiungimento di una soglia minima di frequenza dell'apprendista documentata tramite autocertificazione.

In fase di prima attuazione, per sostenere e supportare la nuova progettazione ed organizzazione delle attività formative il valore del voucher è incrementato per un anno, mantenendo invariato il contributo delle imprese.

L'offerta formativa presente nel catalogo è fruibile anche

da altre tipologie di utenti secondo modalità che saranno definite dai soggetti accreditati e autorizzati.

Ai fini del monitoraggio e controllo delle attività si prevede

- i soggetti accreditati o autorizzati garantiscano la registrazione elettronica delle presenze;
- la Regione possa effettuare controlli a campione sulla frequenza dei percorsi formativi.

NOTE

- (1) Fonte informativa: Banca dati regionale dell'apprendista-
- Viene utilizzata la classificazione ISTAT relativa ai settori economici
- D.G.R. 265/05 "Standard formativi dei corsi finalizzati al conseguimento di Qualifica", p.2: «. . . la Regione regola gli aspetti strutturali dei percorsi formativi»
- Gli standard formativi sono definitivi dalla Regione. Nel caso di Qualifiche la cui formazione è regolata da specifiche leggi gli standard formativi terranno conto di quanto tali leggi definiscono
- v. "Il sistema della formazione per l'apprendistato Guida
- metodologica Regione Emilia-Romagna, 2004" D.G.R. 2183/05 "Interventi in attuazione delle norme sull'apprendistato"

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2006, n. 237

Disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivole agli apprendisti, la validazione dell'offerta formativa e l'approvazione di un Catalogo regionale relativo all'offerta

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- la Legge n. 196 del 1996, recante "Disposizioni in materia di promozione dell'occupazione" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 16 che ridefinisce la disciplina dell'apprendistato come contratto di lavoro a causa mista;
- la Legge n. 30 del 2003, "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- il DLgs n. 276 del 2003 in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/03:
- la L.R. n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro"; la L.R. n. 17 del 2005 "Norme per la promozione dell'occu-
- pazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro";
- le "Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro. Biennio 2005-2006 di cui alla delibera del Consiglio regionale 612/04;

richiamate:

- la decisione della Commissione Europea C/1120 del 18/7/2000 che approva il Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) Ob. 3 Regioni Centro Nord Italia per il periodo 2000/2006;
- la decisione della Commissione Europea C/1963 del 25/5/2004 che modifica la decisione C(2000) 2066 del 21/9/2000 che approva il Programma Operativo Regione Emilia-Romagna – FSE – Ob. 3 – 2000/2006; il Regolamento CE n. 1159/00 della Commissione Europea
- relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
- la deliberazione del CIPE del 5/11/1999, n. 174 con la quale

si approva il quadro finanziario programmatico 2000-2006 per quanto riguarda il contributo nazionale;

la delibera 42/04 "Fondo Sociale Europeo – Ob. 3 2000/2006 Programma Operativo - Regione Emilia-Romagna - revisione per riprogrammazione di metà periodo";

la delibera 1087/04 "Fondo Sociale Europeo – Ob. 3 – 2000/2006 - Approvazione del Complemento di Programmazione a seguito della revisione di metà periodo";

viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2183 del 19/12/2005 "Aspetti formativi dell'apprendistato di cui alla L.R. 1 agosto 2005, n. 17. Interventi in attuazio-

ne delle norme sull'apprendistato"; n. 1256 dell'1/8/2005 "Aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui alla L.R. n. 17 del 2005. Norme di

prima attuazione":

n. 936 del 17/5/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche";

n. 2212 del 10/11/2004 "Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c) della

L.R. 30 giugno 2003, n. 12, I provvedimento"; n. 788 del 23/5/2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R. 2212/04 e 265/05 – II provvedimento";

265 del 14/2/2005 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune delle tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. 177/03";

- n. 1434 del 12/9/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema regionale di Formalizzazio-

ne e Certificazione delle Competenze"; n. 1476 del 19/9/2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi – III provvedi-

n. 2166 del 19/9/2005 "Aspetti generali e articolazione della

Procedura sorgente nel Sistema regionale delle Qualifiche"; n. 236 del 27/2/2006 "Attuazione delle norme sull'apprendistato di cui alla L.R. 1/8/2005, n. 17";

richiamata, la citata delibera n. 2183 del 19/12/2005, ed in particolare il punto 2) del dispositivo laddove stabilisce che con propri successivi provvedimenti verrà definito l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti e l'approvazione di un catalogo relativo all'offerta che costituirà una opportunità formativa per gli apprendisti assunti in regime di DLgs 276/03 e proposta formale di iniziativa di formazione per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge 196/97;

ritenuto opportuno procedere, secondo quanto riportato nell'Allegato A) parte integrante del presente atto, all'approvazione delle disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti, per la validazione dell'offerta formativa e per l'approvazione di un Catalogo regionale relativo all'offerta;

dato atto che la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative per gli apprendisti, la validazione dell'offerta formativa, e l'approvazione del Catalogo regionale relativo all'offerta, secondo quanto riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente atto, verrà effettuata da una Commissione di validazione, composta da funzionari regionali a cui potranno essere associati funzionari delle Province, che sarà nominata con successivo atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro". Tale Commissione potrà avvalersi di un supporto tecnico-operativo preliminare alla validazione dell'offerta e all'implementazione del Catalogo regionale;

sentito il parere degli organismi di cui alla L.R. 12/03 e precisamente il Comitato di coordinamento interistituzionale in data 10/2/2006 e della Commissione regionale Tripartita in data 21/2/2006 in ordine alle linee propedeutiche per la proget-

vista la L.R. 43/01, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della propria deliberazione 447/03 di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale "Cultura Formazione Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e qui inte-gralmente richiamati, le "Disposizioni per la selezione dei sog-getti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti, per la validazione dell'offerta formativa e per l'approvazione di un Catalogo regionale relativo all'offerta", secondo i criteri contenuti nell'Allegato A), parte integrante della presente deliberazione, al fine di costituire una opportunità formativa per gli apprendisti assunti in regime di DLgs 276/03 e offerta formale di iniziative di formazione per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge 196/97;

2) di dare atto che per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative, la validazione dell'offerta formativa e l'approvazione di un Catalogo regionale, ci si avvarrà di una Commissione di validazione composta da funzionari regionali, a cui potranno essere associati funzionari delle Province, che sarà nominata con successivo atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro". Tale Commissione potrà avvalersi di un supporto tecnico-operativo preliminare alla validazione dell'offerta e all'implementazione del Catalogo regionale;

3) di dare atto che al finanziamento delle attività formative concorrono risorse comunitarie, nazionali e regionali. Al fine di garantire omogeneità di procedure e la cofinanziabilità da parte del FSE, i soggetti attuatori dovranno attenersi alle norme di pubblicizzazione, informazione e gestione del FSE Ob. 3 programmazione 2000-2006;

4) di stabilire altresì che con proprio successivo atto si procederà alla selezione dei soggetti attuatori, alla validazione dell'offerta formativa e all'approvazione del Catalogo regiona-

5) che la quota annuale di partecipazione individuale da cui deriva la definizione dell'assegno formativo (voucher) regionale non includerà l'eventuale imposta IVA;

6) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A)

Disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti, per la validazione dell'offerta formativa e per l'approvazione di un Catalogo regionale relativo all'offerta

1. Obiettivi

La Regione Emilia-Romagna promuove la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato in coerenza con quanto definito dalla L.R. 12/03 e dalla L.R. 17/05.

Nell'attuare il suo intervento si muove comunque nell'ambito definito dalle norme nazionali vigenti, in particolare dalla Legge 196/97 e dal DLgs 276/03, che configurano diverse condizioni di attuazione del regime di apprendistato.

In questo quadro la Regione promuove la qualificazione delle persone che operano nelle aziende sostenendo la formazione degli apprendisti attraverso la promozione di una apposita offerta formativa a prescindere dal differente ambito legislativo in cui i vari CCNL collocano i rapporti di lavoro, allo scopo di delineare un quadro di riferimento certo e con caratteristiche unitarie di attuazione per giovani e imprese.

A tal fine si promuove l'occupabilità degli apprendisti attraverso una formazione regionale centrata su competenze "professionali", ovverosia attività formative orientate a sviluppare le competenze riferite alle qualifiche del Sistema regionale delle qualifiche (di seguito SRQ) che assumono come obiettivi

formativi prioritari gli "standard professionali" delle qualifiche.

In questa prospettiva la formazione per gli apprendisti assume una forte connotazione "professionalizzante" centrata su competenze riferite a specifici processi lavorativi e ai specifici ambiti professionali.

Un ulteriore elemento di caratterizzazione di tale formazione è la opportunità di avere formalizzate o certificate le competenze acquisite fornita a tutti coloro che ne manifestano interesse.

La formalizzazione e la certificazione rendono visibili e valorizzabili le competenze possedute e ne rafforzano la capacità di orientamento nel mondo del lavoro nonché nel sistema dell'istruzione della formazione professionale.

Sulla base dei principi sopra esposti il presente bando definisce i requisiti dei soggetti che possono presentare l'offerta e le caratteristiche dell'offerta formativa che comporrà il Catalogo regionale per gli apprendisti.

2. Caratteristiche dei soggetti attuatori che possono candidare la propria offerta formativa

Possono candidare la propria offerta formativa nel Catalogo regionale:

- 1) soggetti accreditati
- 2) soggetti richiedenti l'autorizzazione.

Per soggetti accreditati di cui al punto 1. si intendono quelli che hanno conseguito l'accreditamento, per la formazione in apprendistato, secondo le disposizioni contenute nella delibera di Giunta 177/03 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli Organismi di formazione professionale" e successive integrazioni.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al punto 2. i soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) finalità del soggetto: devono avere la finalità formativa tra gli scopi societari; in fase di prima attuazione tale finalità formativa deve essere prevalente;
- b) condizioni logistiche: i locali sede di formazione devono presentare requisiti di adeguatezza secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia;
- c) esperienza formativa: i soggetti devono dimostrare di aver svolto, negli ultimi tre anni, attività formative finalizzate a sviluppare competenze coerenti con quelle dell'area professionale per cui si presenta la candidatura;
- d) qualità complessiva: i soggetti devono possedere certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente.

Il possesso dei requisiti di cui al punto 2. deve essere dimostrato previa presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo; curriculum societario e copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi; dichiarazione del legale rappresentante che attesta la prevalente finalità formativa con indicazione dell'incidenza percentuale relativa all'attività formativa rispetto al valore della produzione complessivo realizzato dal soggetto (tale dichiarazione deve essere presente in fase di prima attuazione);
- b) dichiarazione che attesti la regolarità dei locali destinati alla formazione, secondo quanto stabilito dalla Legge 626/94;
- c) dichiarazione di avere svolto, negli ultimi tre anni, attività formative finalizzate a sviluppare competenze coerenti con quelle dell'area professionale per cui il soggetto presenta la candidatura, con indicazione delle singole attività e del numero e tipologia di utenti coinvolti;
- d) dichiarazione attestante il possesso della certificazione ISO 9001 o eventuali altre certificazioni relative ai processi formativi

I soggetti di cui al punto 2. devono inoltre presentare:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'ottemperanza all'art. 17 della Legge 68/99;
- idonee referenze bancarie rilasciate da primario istituto di credito attestanti la capacità finanziaria ed economica;

autocertificazione del legale rappresentante attestante i poteri dello stesso.

La Commissione di validazione appositamente nominata dalla Regione Emilia-Romagna procederà all'analisi della documentazione e deciderà se ammettere o no il soggetto alla procedura di validazione delle offerte formative che avverrà sulla base dei criteri esplicitati al punto 2.

Potrebbe verificarsi il caso di un Organismo ammesso ma che non abbia nessuna offerta formativa valida, in tal caso l'Organismo non comparirà nel Catalogo regionale.

I soggetti di cui ai punti 1. e 2. devono impegnarsi a dotarsi dei requisiti previsti dal Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione che la Regione adotterà e a fornire periodicamente alla Regione informazioni sulla formazione realizzata per le necessarie azioni di monitoraggio secondo le modalità che verranno successivamente definite; devono inoltre garantire la registrazione elettronica delle presenze.

3. Caratteristiche dell'offerta formativa ammessa al Catalogo regionale

L'offerta formativa deve prevedere percorsi formativi in riferimento all'insieme delle competenze che caratterizzano una qualifica del SRQ. Ogni attività formativa che i soggetti si candidano a realizzare viene progettata in riferimento ad una qualifica del SRQ, l'attività formativa si struttura in un percorso articolato in unità formative finalizzate a sviluppare capacità e conoscenze rappresentate dagli standard professionali delle Qualifiche.

L'offerta di formazione dovrà essere coerente con quanto previsto dalle delibere regionali 936/04 e successive integrazioni, 1256/05, 1434/05 e 2183/05 nonché di tutte le successive deliberazioni che verranno approvate dagli organi regionali e delle quali si darà pubblicizzazione mediante il Bollettino Ufficiale.

Nel caso di qualifiche la cui formazione è regolata da specifiche leggi, gli standard formativi terranno conto di quanto tali leggi definiscono.

Il percorso formativo, nella sua articolazione in unità formative, ha una durata di 240 ore. Le unità formative possono avere durate diverse in funzione degli obiettivi formativi che assumono e dei contenuti che sviluppano, entro una fascia che va dalla durata minima di 16 ore a un massimo di 40. Le unità formative sono distribuite nell'arco di 2 anni ed è prevista, per ogni anno, la realizzazione di unità formative per un massimo di 120 ore.

Più unità formative ed unità formative di natura differente tra loro, concorrono alla formazione di conoscenze e capacità caratterizzanti le singole unità di competenza individuate.

Le unità formative devono prevedere contenuti e sequenzialità tali da consentire che siano acquisibili, ogni anno, conoscenze e capacità costitutive di due unità di competenza della qualifica a cui fa riferimento l'intero percorso.

In fase di prima attuazione e per il primo anno di vigenza, potranno essere presenti nel Catalogo unità formative che vanno in continuità con le esperienze precedentemente svolte in Regione nell'ambito della formazione per apprendisti: lingua italiana per stranieri, lingua straniera, informatica. La durata di tali unità formative non può superare le 40 ore.

Devono essere previste, per ciascuna unità formativa, valutazioni finalizzate a rendere evidenti le conoscenze e capacità acquisite dall'apprendista.

Non è ritenuta validabile una candidatura di proposta formativa che contenga esclusivamente contenuti trasversali o intersettoriali.

L'offerta formativa dei soggetti accreditati/autorizzati inserita a Catalogo deve essere attivata di norma entro tre mesi dalla data di ricevimento delle singole iscrizioni. Al fine di facilitare la scelta della formazione maggiormente appropriata alle esigenze dell'apprendista e dell'azienda e la costruzione di percorsi individuali articolati, si richiede, di norma, la progettazio-

ne da parte di ciascun ente di più percorsi formativi, ognuno dei quali riferiti ad una diversa qualifica di una medesima area professionale.

La progettazione dovrà inoltre specificare quanto previsto nei sottostanti punti in riferimento alla delibera n. 236 del 27 febbraio 2006:

Ambito di riferimento

Qualifica del SRQ ed area professionale a cui il progetto si riferisce.

Struttura del percorso

Articolazione del percorso in unità formative.

Le unità formative che concorrono a formare capacità e conoscenze delle singole unità di competenza identificate per ciascuna unità formativa indicare:

- obiettivi
- durata
- natura (di base, trasversali, tecnico-professionali)
- contenuti
- modalità formative (metodologie didattico-formative, attrezzature, strumenti, risorse tecniche).

Valutazione

Metodologie e strumenti di verifica (intermedie e finali) delle conoscenze e capacità acquisite nel corso dell'erogazione di ciascuna unità formativa.

Ambito di realizzazione

Territorio in cui la formazione viene realizzata

Sede/i principale/i del soggetto gestore dell'attività formativa; tali attività formative potranno essere attuate anche in altre sedi, al fine di rispondere più adeguatamente alle esigenze dell'utenza, purchè conformi ai requisiti strutturali già definiti per le sedi occasionali di cui alla delibera 177/03 e successive integrazioni.

Quota annuale di partecipazione individuale

La quota annuale di partecipazione individuale da cui deriva la definizione dell'assegno formativo regionale (voucher) non includerà l'eventuale imposta IVA.

Dovrà essere altresì indicato il regime di convenzione (eventuale) con altri soggetti per l'erogazione della formazione

4. Caratteristiche dei beneficiari degli assegni formativi (voucher)

I potenziali beneficiari sono tutti coloro che hanno stipulato un contratto di apprendistato nella regione Emilia-Romagna in regime di Legge 196/97 o DLgs 276/03 che abbiano assolto l'obbligo formativo.

5. Caratteristiche e modalità di assegnazione ed erogazione degli assegni formativi (voucher)

Il riconoscimento dell'assegno formativo (voucher) all'apprendista comporta la compartecipazione finanziaria dell'impresa che, quando si avvale della formazione esterna (secondo le modalità regolate dai diversi regimi normativi), contribuisce finanziariamente alla sua realizzazione per un importo non inferiore al 50% della quota annuale di partecipazione individuale.

Il valore dell'assegno formativo (voucher) non può comunque mai superare il 50% della quota di partecipazione individuale al percorso; pertanto può essere ridotto in ragione delle quote di partecipazione definite dai soggetti accreditati o autorizzati; il valore dell'assegno formativo (voucher) non può mai essere aumentato rispetto alle fasce sotto definite.

L'assegno formativo (voucher) è valorizzato per fasce orarie di partecipazione alla formazione esterna ed è così definito su base annua:

- 500,00 Euro per percorsi dell'apprendista compresi tra 89 e
 120 ore:
- 350,00 Euro per percorsi dell'apprendista compresi tra 65 e 88 ore;
- 250,00 Euro per percorsi dell'apprendista compresi tra 40 e
 64 ore:
- fino a 39 ore di formazione esterna non viene riconosciuto alcun contributo.

Non viene inoltre riconosciuto alcun contributo anche nel caso in cui l'assegno formativo (voucher) sia finalizzato a cofinanziare esclusivamente percorsi di lingua italiana per stranieri, lingua straniera e informatica.

In fase di prima attuazione, per sostenere e supportare la nuova progettazione ed organizzazione delle attività formative il valore dell'assegno formativo (voucher) è incrementato per un anno del 20%, mantenendo invariato il cofinanziamento delle imprese; la valorizzazione dell'assegno formativo (voucher) risulta così definita su base annua e fino al 30 giugno 2007:

- 600,00 Euro per percorsi dell'apprendista compresi tra 89 e 120 ore:
- 420,00 Euro per percorsi dell'apprendista compresi tra 65 e 88 ore:
- 300,00 Euro per percorsi dell'apprendista compresi tra 40 e 64 ore.

L'assegno formativo (voucher) è sempre riconosciuto agli apprendisti ed è erogato:

- agli enti accreditati e autorizzati di cui al punto 3.;
- agli enti bilaterali titolari di appositi fondi costituiti ai sensi dell'art. 31 della L.R. 17/05.

L'assegno formativo (voucher) può essere utilizzato annualmente per l'accesso ad unità formative diverse realizzate da uno stesso soggetto accreditato o autorizzato; in annualità differenti l'assegno formativo (voucher) può essere utilizzato per l'accesso alla formazione realizzata da soggetti accreditati o autorizzati differenti.

L'assegno formativo (voucher) cofinanzia la quota annuale individuale di partecipazione all'attività formativa e non comprende i costi relativi alla certificazione. Relativamente a ciò si farà riferimento alla normativa regionale in corso di definizione

L'attribuzione dell'assegno formativo (voucher) avviene al momento dell'iscrizione dell'apprendista al percorso; tale iscrizione si perfeziona, di norma, con il pagamento da parte dell'impresa o del soggetto titolare del fondo bilaterale appositamente costituito della quota di propria competenza; il contributo regionale relativo all'assegno formativo (voucher) riconosciuto è erogato all'ente accreditato o autorizzato o all'ente bilaterale titolare del fondo al raggiungimento del 60% della frequenza dell'apprendista documentata tramite autocertificazione, secondo procedure e modalità di controllo che saranno definite all'atto dell'approvazione del Catalogo regionale.

L'assegno formativo (voucher) dovrà essere utilizzato unicamente per frequentare il corso prescelto all'interno del Catalogo regionale. Ogni utente potrà richiedere un solo assegno formativo per anno.

Con successivo atto si provvederà a definire ulteriormente le modalità tecniche operative di erogazione e liquidazione degli assegni formativi (voucher); verrà inoltre definito lo schema di convenzione che intercorrerà tra la Regione e ogni singolo ente bilaterale titolare di apposito fondo di cui all'art. 31 della L.R. 17/05.

6. Risorse disponibili

In fase di prima attuazione, la disponibilità finanziaria è quella prevista dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale per le Politiche per l'orientamento e l'apprendistato n. 407/II/2005, fatte salve le quote destinate all'assistenza tecnica.

7. Catalogo regionale

Del Catalogo regionale verrà data idonea informazione sul sito www.form-azione.it/apprendistato, ai sensi della normativa vigente in materia.

8. Modalità e termini per la presentazione delle candidature

Le candidature dei soggetti e dell'offerta formativa, compilate su apposita modulistica, dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, in prima scadenza entro le ore 22,00 del 6 aprile 2006.

Dopo tale data le candidature potranno pervenire senza limiti di scadenza.

Per le candidature che perverranno entro le ore 22 del 6 aprile 2006 si procederà alla validazione di norma entro 60 giorni. Per le candidature che perverranno successivamente l'istruttoria e l'implementazione del Catalogo sarà, di norma, con cadenza bimestrale.

Le candidature dei soggetti dovranno pervenire compilate su apposita modulistica.

Detta modulistica è scaricabile dal sito Internet: www.form-azione.it.

La documentazione prevista per la candidatura di nuovi soggetti, dovrà essere inviata, tramite servizio postale, all'Amministrazione regionale Servizio Formazione professionale – Via Aldo Moro, 38 – 12° piano – 40127 Bologna entro e non oltre il giorno successivo all'invio elettronico della domanda (fa fede il timbro postale).

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito al presente avviso è possibile contattare il numero verde per la formazione professionale tel. 800955157.

9. Ammissibilità e validazione

Le candidature delle offerte formative dei soggetti accreditati e autorizzandi sono ritenute ammissibili se:

- presentate da soggetti accreditati ed autorizzandi che rispondano ai requisiti richiesti;
- compilate sull'apposita modulistica;
- coerenti con le finalità generali e specifiche del presente bando:
- la progettazione formativa è coerente con gli obiettivi delle competenze da sviluppare;
- complete delle informazioni richieste;
- l'offerta formativa risponde ai requisiti definiti al punto 2.

L'istruttoria tecnica di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio regionale competente.

Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva validazione.

Le operazioni di validazione verranno effettuate da una Commissione di validazione composta da funzionari regionali, a cui potranno essere associati funzionari delle Province, che sarà nominata con successivo atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro". Tale Commissione potrà avvalersi di un supporto tecnico-operativo preliminare alla validazione dell'offerta e all'implementazione del Catalogo regionale. Sarà facoltà della Commissione di validazione regionale richiedere chiarimenti e audizioni sui progetti candidati.

10. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati" del presente atto.

Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03 – "Codice in materia

di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli Organismi che intendono presentare candidatura alla Amministrazione regionale per la realizzazione di attività in ambito apprendistato;
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;
- realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3. ("Finalità del trattamento").

 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale responsabile del trattamento, il Direttore generale della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le Relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail: urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice, comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2006, n. 239

Proroga dei termini previsti nella deliberazione di G.R. n. 294 del 10/2/2005 "Invito a presentare progetti di alta formazione in apprendistato in attuazione del Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati integralmente la propria delibera n. 294 del 10/2/2005 con la quale:

- si approva l'"Accordo tra Regione, Università e parti sociali

- sulla prima sperimentazione in Emilia-Romagna" che pone in sperimentazione mater universitari per apprendisti, Allegato A) parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- si approva altresì l'"Invito a presentare progetti di alta formazione in apprendistato in attuazione del Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a Regione Emilia-Romagna. DGR 1853/04", Allegato B) parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- si dà atto che:
 - per la valutazione dei progetti ci si avvarrà del Nucleo di valutazione interno all'Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari opportunità che verrà nominato con successivo atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro";
 - le istruttorie di cui all'Allegato B) si concluderanno con la redazione di graduatorie di progetti;
 - all'approvazione delle suddette graduatorie e agli impegni di spesa e alla definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti si provvederà con propria deliberazione ai sensi della L.R. 40/01 e della deliberazione 447/03, e successive modificazioni, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale in premessa citate:
- se ne dispone la pubblicazione, comprensiva degli Allegati
 A) e B) nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

considerato che l'Allegato B) sopra citato prevede:

- all'art. 6 che «i progetti, compilati su apposita modulistica dovranno pervenire a partire dalle ore 10 dell'11 aprile 2005 e potranno essere presentati continuativamente sino ad esaurimento delle risorse disponibili comunque non oltre il termine del 28/2/2006»;
- all'art. 4 che «Il presente 'Invito' trova copertura finanziaria sul Cap. 75662 "Interventi finalizzati all'attuazione di progetti sperimentali nell'alto apprendistato (art. 50, DLgs 10/9/2003, n. 276 e Protocollo d'intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 ottobre 2004). Mezzi statali" per un totale di Euro 750.000,00 sul Bilancio regionale del 2005 che presenta la necessaria disponibilità»;

considerato che a tutt'oggi, essendo stati approvati e finanziati tutti i progetti sinora pervenuti, è stata impegnata una somma pari ad Euro 148.500,00;

ritenuto opportuno, tenuto conto delle risorse ancora disponibili pari ad Euro 601.500,00 sul Capitolo 75662 del bilancio regionale per l'esercizio in corso, prorogare i termini di scadenza dell'Invito di cui all'Allegato B) della delibera n. 294, più volte citata, al quale si rinvia integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto al 15 giugno 2006, per dare modo alle imprese, agli apprendisti e agli atenei, che hanno costruito in questi mesi le condizioni per utilizzare la forma contrattuale prevista dall'art. 50 del DL n. 276 del 10/9/2003 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione", di usufruirne;

dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni, di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;

su proposta dell'Assessore competente per materia,

a voti unanimi e palesi, delibera:

A) di prorogare i termini di scadenza del bando di cui all'Allegato B) della propria deliberazione n. 294 del 10/2/2005, alla quale si fa rinvio integrale per tutto quanto non espressamente previsto al presente provvedimento, al 15 giugno 2006;

B) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

COMUNICATI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

Chiusura attività corsuali programmazione Fondo Sociale Europeo 2000-2006 Ob. 3

Al fine di garantire la corretta chiusura della programma-

zione comunitaria 2000-2006 Ob. 3 Fondo Sociale Europeo si dispone che tutte le attività corsuali di formazione professionale approvate dalle Amministrazioni regionale e provinciali devono, di norma, **concludersi entro il 30 giugno 2007** anche al fine di garantire la chiusura di tutte le operazioni contabili e di tutti i pagamenti, adempimenti questi ultimi che devono essere espletati entro il 31/12/2008.

IL DIRETTORE GENERALE Cristina Balboni

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO) Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO) Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna http://www.regione.emilia-romagna.it/

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe Stampato su carta riciclata al cento per cento

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di leggitimità costituzionale di leggi regionali. Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.
 Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della

⁻ Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.

⁻ Nella parte terza sono pubblicati: annunzi legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.